This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

37-126

US 6339.28

~~37-126~~

US 6339.28

~~37-126~~

US 6339.28

The gift of
Hon. J. C. B. Davis,
Asst. Secy of State
(H. U. 1840).
Apr. 23, 1873.

Pierantoni Augusto.

GLI
ARBITRATI INTERNAZIONALI
E IL
TRATTATO DI WASHINGTON

DI

AUGUSTO PIERANTONI

professore di diritto internazionale e costituzionale
nella R.ª Università di Modena
professore di diritto costituzionale nella R.ª Università di Napoli
Avvocato presso la Corte di Cassazione.

Quia res fere sine exitu futura est, propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem. Ulpiano. (L. 17, 5, 6, tit. 8, Lib. IV Dig: *de recept: qui arbitr:*)

NAPOLI
Stabilimento Tipografico dei fratelli de Angelis
Vico Pellegrini 4 p. p., e Portamedina 44.
1872

~~Q332.22~~
U.S. 6339.28

1873, April 23.
Gift of
Hon. J. C. B. Davis,
Assist. Sec. of State.
(H. U. 1840.)

RAGIONI DEL PRESENTE SCRITTO

A coloro, che in una nazione sono preposti ad uffizii di pubblico insegnamento non si può dare occasione più bella e più onorata, quanto è quella di porre il loro diligente studio a servizio della giustizia e della pubblica pace. La quale occasione torna ancora più lodevole e bella, se tal ministerio di dar sentenza intorno i pubblici negozii e le civili controversie non si arresta nei termini patrii; ma trascende ad argomenti, che riguardano la socialità degli stati e delle nazioni e si propone di conservare la loro naturale amicizia e felice concordia pel bene loro peculiare e per quello dell' universale perfezionamento.

In questo secondo caso la maggiore difficoltà del subbietto è temperata dalla maggiore serenità di mente, che conserva lo scrittore, imperciocchè

nella trattazione delle cose, che agitano lo stato, accade raramente che alcuno scrivendo col miglior proposito d'imparzialità non isfoghi ordinariamente quegli umori, che in una repubblica anche molto stabile e ferma crescono tra le parti politiche; mentre uscendo dallo Stato per comparire cittadino della massima società delle nazioni più facilmente si conservano la mente, i modi e gli atti del coscienzioso scrittore, il quale bilancia ogni cosa senza tema di cedere alle inchieste del vivere politico, alla forza della pubblica opinione imperante.

A corroborare questa verità con esempii voglio rammentare quanto fu proposto da un illustre pubblicista intorno la controversia pendente sotto il nome generico dell'Alabama tra le due maggiori nazioni del mondo, l' Inghilterra e l' America.

Non appena il governo americano, ricomposta l'unità federale della patria col valore delle armi, chiese al Gabinetto di S. Giácomo la riparazione de'torti a lui fatti, durante la guerra civile lungamente combattuta, il Lieber propose che la Facoltà di diritto di una delle celebri Università di Europa fosse scelta dai governi dei due paesi a dar sentenza come tribunale di arbitri. Egli raccomandò la precedente proposta con le seguenti considerazioni.

Dopo di aver rammentato i diversi modi di

porre fine ai conflitti internazionali, dato preferenza all' arbitrato ed esposto gl'inconvenienti derivanti dalla scelta di re costituzionali, scrisse siffattamente dei governi inglese ed americano:

« Ma se essi desiderano realmente di por fine alle loro controversie in conformità dei principii del diritto si troverà da codesto lato o da quello orientale dell' atlantico un sol uomo di lingua inglese, che dubiterebbe che una facoltà di diritto, come quella dell' Università di Berlino col suo eminente giureconsulto internazionale Heffter; o se la Russia fosse ricusata come potenza troppo importante, che la facoltà di diritto di Heidelberg o quella di Leida non fosse ancora più competente per determinare le controversie di un Imperatore o di una qualsiasi Repubblica? Una Repubblica come tale non saprebbe decidere e pur dovrebbe riferirsene ad una Commissione. Una Facoltà di diritto, specialmente quella di una Università celebre in uno Stato secondario, sembra costituire un tribunale più conveniente di qualsiasi altro immaginabile collegio per il giudizio di un gran numero, forse del più gran numero delle grandi questioni internazionali. Sembra che sia naturalmente chiamata a queste altre funzioni. Così la designazione di una Facoltà di diritto come tribunale di arbitrato

internazionale sarebbe un modo degno di essere inaugurato dalle due più libere e grandi potenze, i cui governi meritano di essere stimati dalla diplomazia tra i più ragionevoli e sinceri »[1]

[1] Il Professore Lieber nacque in Berlino nel 1799, fu volontario nell' esercito del Blücher e ferito a Waterloo, fu un proscritto del 1820, difese la Grecia nel 1822, e quindi trovò rifugio negli Stati Uniti di America.

Insegna nel Collegio Columbia; pubblicò autorevoli opere; compilò a richiesta dello Stanton, ministro delle armi in America, le memorabili *Istruzioni per le armate americane in campagna*, le quali ispirarono al Bluntschli la codificazione del diritto internazionale.

Il Lieber prese per suo il seguente motto: *Nullum jus sine officio, nullum officium sine jure, così tradotto: no right without its duties, no duty without its rights.*

Da una lettera direttami da New-York il dì 27 maggio 1870, a Firenze intendo riferire alcuni brani, che sono meritevoli dell' attenzione italiana.

Egli così mi scriveva:

Caro ed onorevole signore,

La vostra gradita del 10 mi pervenne nell' anniversario in cui il santissimo ed infallibilissimo Alessandro VI, fece bruciare il nobile Savonarola nella vostra cara città, che onora Dante ed onora le arti.

. . . . . .

Quanto al motto che voi trovate in capo a questa lettera debbo dirvi ch' esso esprime la mia idea sul vero fondamento di ogni libertà.

I nostri così detti democratici moderni cercano la libertà soltanto nell' assolutismo popolare, ch' è tutt' altro che li-

I professori delle facoltá giuridiche di Europa risposero al nobile invito con alacre lavoro. Eglino presero a studiare i fatti, dai quali potevan nascere ragioni d' inimicizie, sottoponendoli alla autorità della scienza interna-

bertà. Io fo ripetutamente lezioni sul carattere *intercomplementare* del diritto e del dovere, l' uno non potendo esistere senza l' altro. Se non avessi aggiunto alla giurisprudenza che questa sola massima potrei andarne pago. Ripetetela ai vostri studenti.

. . . . . .

Scrivendo a Firenze io vivamente ricordo che or sono più di quarant' anni mi fermai nella città di Macchiavelli nel mio viaggio per Roma e vi stetti tutto un anno col Niebhur.

Io sedeva la sera assai tardi sopra un sasso presso Santa Croce ov' ebbi un sogno, che poscia diventò un poema.

Io ho letto e riletto Dante, perchè il suo poema è uno dei pochi libri che mi sono divenuti più cari con gli anni cresciuti della mia vita.

Martino Lutero, Virgilio e Dante mi apparvero sovra un' aquila, raffaellica visione, e mi guidarono attraverso la storia e diverse contrade, spiegandomi uomini e cose. Dante mi sta invero nel più profondo dell' anima.

Ma perchè tutto questo ad un legista, ad uno straniero? Perdonatemi! L' Italia divenne per me memoria patria, perchè ivi ritrovai la vita dopo la mia dolorosa esistenza in Grecia. Sul mio caminetto vi è una incisione del teatro Marcello a Roma, sulla quale ho scritto in italiano: *in questa rovina ritrovai la vita* Il Niebhur vivea anche nel palazzo Orsini.

Francesco Lieber.

zionale, alla misura del giusto e dell' onestò. Tantochè si può conchiudere questo che le dottrinali opinioni degli studiosi valsero non poco a ridurre la pretese delle parti e prepararono ancora la pacifica soluzione dell'internazionale dissidio.

Egli è tanto ciò vero, che non ostante la diversa soluzione data al modo di decisione col trattato di Washington, mi accadde di vedere nella Memoria dagli Stati Uniti di America presentata al Tribunale di Arbitrato di Ginevra citati i nomi e i ragionamenti di tutti quegli uomini letterati, che del gravoso argomento fecero studio, come autorità e norma all'animo dei giudici.

Tra costoro celebrati, ciascuno secondo il grado suo, ho veduto attribuito qualche parte di considerazione alla memoria, che io feci pubblica nell' anno 1870 [1].

[1] Nell'*Alabama Claims*, cioè, nel: *The Case of the United States to be laid before the* TRIBUNAL OF ARBITRATION, *to be convened at Geneva under the provisions of the Treaty between the United States of America and Her Majesty the Queen of Great Britain*, *concluded* at Washington, may, 8, 1871. (*Washington, government printing* office), dopo le opinioni del Bluntschli, del Rolin Jacquemyns, dell'Ortolan si legge a pagina 183: *The atention of Italian jurists and publicists has also been attracted to the discussion. A learned and exhaustive pamphlet appeared at Florence* in 1870, *from the pen of Professor Pierantoni. Without claiming the extreme*

Io mi determinai in quel tempo a simigliante trattazione per forte sentimento di amor di

rights vhich this learned gentleman concedes to them, the United States invite the attention of the Tribunal of Arbitration to the following expression of opinion, *ecc.* Avverto che le tre regole che il Trattato di Washington dichiara nell'articolo VI, come quelle, che sono applicabili alla controversia, furono da me propugnate nella mia memoria.

Io la scrissi a confutazione speciale del signor Pietro Esperson, insegnante in Pavia, mio buon amico e collega, e credo utile riferire il giudizio datone dalla REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGISLATION COMPARÉE DE GAND (Anno II, p. 353).

« Nous avons dans notre cronique du droit international cité ces deux publications récentes à cause de leur conclusion commune qui est favorable à l'application de l'arbitrage aux contestations internationales *. Telle est en effet la juridiction à laquelle M. Pierantoni propose de s'en rapporter pour la solution de la question de l' Alabama. Il est donc d'accord sur ce point avec son compatriote M. Esperson, mais il s'en sépare au contraire quant au fond du litige, où il embrasse en général la thèse américaine. Presque au même moment où paraissait cette brochure nous nous sommes cru autorisé à contester de notre coté l'argumentation du savant professeur de Pavie. Mais nous avons dû le faire beaucoup plus sommairement que M. Pieranto-

* M. Pierantoni avait émis le même voeu d'une manière générale dans la *Storia degli studii del Diritto internazionale in Italia*. Il y rappelle,p. 313, que les facultés d'Italie et d'Allemagne étaient souvent consultées autrefois par les princes sur des questions de souveraineté, d'indépendance, de succession, ecc.

patria, per onore alle grandi tradizioni delle nazionali Università, per desiderio di servire a giustizia.

Dico per amor di patria, imperciocchè, se ben non mi persuadessi della possibilità che alcuna facoltà di diritto delle nostre Università fosse da meritare la preferenza delle due nazioni, pur non dimeno sentiva che gl' insegnanti italiani non dovessero restare ignavi al cospetto dello straniero operare.

Dico per memoria delle tradizioni patrie, avvegnachè aveva allora condotto a termine la Storia degli studii del diritto internazionale in Italia, parendomi di aver provato senza sforzo di essere stata la nostra terra la prima, nella quale il diritto delle genti s' innalzò a sistema scientifico.

Dissi infine per desiderio di servire a giu-

ni. Celui-ci examine, avec beaucoup de développements intéressants, les différentes questions, qu'implique la question principale, notamment la distinction très-importante entre la reconnaissance des États et celle de la belligérance, et le caractère du *blocus* des ports du Sud. Par une théorie ingénieuse, et à notre avis, trés juste, il voit dans ce blocus, non un fait international, mais *un acte* d'exécution fédérale, qui n'avait rien d'incompatible avec la souveraineté nationale et qui en était au contraire une conséquence logique.

La brochure de M. Pierantoni sera lue avec fruit par tous ceux, qui voudront s'éclairer sur la controverse toujours pendante entre les Etats Unis et leur antique métropole.

stizia e credo di averne data alcuna prova secura; imperocchè nel debito d'insegnante in libero paese mi è sembrato nonchè utilità, dovere di applicare sovente gli studii giuridici alle controversie, dalle quali dipendevano la incolumità e la prosperità dei popoli, ed ho negato il nome sacro di scienza al sapere di coloro, che pur avendo padronanza con lo scibile umano ritolgono la pupilla intellettiva dalle cose del mondo e dimezzano gli animi giovanili con un insegnamento nebuloso e infecondo, che foggia gli anacoreti, dimezza i cittadini [1].

Avvalorato dalla fortuna toccata al mio primo lavoro, ho composto questa seconda memoria con la osservanza degli stessi propositi, che mi dettarono l'altra.

Ebbi quì mente di esporre i principii già stabiliti del diritto internazionale intorno i *compromessi*, od *arbitrati*, che dir si vogliano; di chiarire questa parte importantissima del medesimo giure; e quindi, di pronunziare aper-

[1] *Le incompatibilità del codice penale toscano col diritto pubblico nazionale; L'incompetenza del giurì nei fatti imputati ai militari di Piacenza e Pavia*; *La Chiesa Cattolica nel diritto Comune* sono le pubblicazioni da me fatte pel fine speciale, che dissi.

I fiumi e la convenzione internazionale di Mannheim; La Revisione del Trattato di Parigi con la memoria sopra l'Alabama riguardano controversie internazionali.

tamente intorno la competenza agli arbitri di Ginevra. Io non dico che potrò conseguire grande vantaggio da questo studio; nondimeno son persuaso che l' avranno in conto di opera buona tutti gli uomini, che al pari di me, detestano le inutili e perniciose guerre, ed anelano il progresso e l' Umanità delle nazioni.

I.

QUESTIONE DELL' ALABAMA.

Credo che non sia fuori di proposito nè disforme dal mio fine, riassumere il soggetto della controversia. Presupporre ciascun lettore, se pur ne avrà questo scritto, istruito dei fatti sembrami cosa ardita; arditissima poi stimarlo memore di alcune circostanze indispensabili alla trattazione. E quando pure ciò fosse, per bene ragionare di alcuna cosa bisogna esporla in tutti i suoi particolari.

Gli Stati Uniti di America tra lo svolgimento maraviglioso della loro grandezza territoriale, economica e politica, sentivano la necessità di cancellare l' odiosa ingiustizia della schiavitù della razza africana nel seno dell' Unione.

Nell' anno 1860, il partito che aveva eletto Presidente Abramo Lincoln aveva annunziato nel suo manifesto di governo che *condizione normale di ogni territorio appartenente agli Stati Uniti dev' essere quella della libertà* e che il Congresso non dovesse per l' avvenire permettere alla legislatura particolare di alcun

territorio americano di dare legale esistenza alla schiavitù.

L'aumento degli Stati della Federazione, che avevano proclamata l'abolizione della schiavitù e l' accrescimento dei voti degli abolizionisti nel Congresso federale della Unione rendevano possibile l'osservanza di questa decisione agli Stati Uniti.

Infatti sino al 1860, diciotto erano gli Stati, che avevano abolita la schiavitù africana, il Maine, il New Hampshire, il Vermont, il Massachusetts. il Rode Island, Connecticut, il New York, New Jersey, Pensylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Iowa, Wisconsin, California, Minnesota, Oregon.

Tre nuovi Stati, Nevada, Nebraska, Kansas con una rappresentanza di sei senatori al Congresso federale, erano stati ammessi nell'Unione.

Quindici Stati conservavano come istituzione legislativa la vergogna della schiavitù. Erano gli stati di Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Kentucky, Tennessee, Luisiana, Mississipì, Alabama, Missouri, Arkansas, Florida, Texas.

Il rimanente dominio degli Stati Uniti andava dividendosi in tante partizioni politiche, conosciute sotto il nome di territorii, le quali sono tante distinte preparazioni di stati futuri.

Il proponimento d' impedire che nuovi Stati sorgessero con la inumana istituzione della schiavitù fortemente dispiaceva a quei mercanti e piantatori dell'America del Sud, che nati tra la moderna civiltà europea professavano teorie degne de'tempi di Aristotile e tenevano costretti all'obbedienza i poveri schiavi con proponimenti e barbarie, che sarebbero dispiaciuti agli stessi antichi Romani.

Gli Stati del Sud sentirono che il divieto costituzionale all' aumento della schiavitù ne avrebbe segnato la fine, e quindi fecero ricorso al disegno di rompere il patto sociale dell' Unione e di fondare una confederazione meridionale di Stati schiavisti , secondo le idee altra volta palesate da uomini politici d' America [1].

La bandiera della separazione fu inalberata non appena fu conosciuto il manifesto di Lin-

[1] Il presidente Jackson soffocò nel 1833 i primi germi di ribellione. Sin dal 1830 ne era stato pronunziato il diritto dal Senatore Calhoun della Carolina del sud. Questi nel 1850, moribondo, compose un discorso e lo fece leggere da uno dei suoi colleghi. Terminava con un energico appello alla separazione.

Nel 1856, quando l'elezione del Colonnello Fremont sembrava assicurata, si gridava dai partigiani della schiavitù la separazione. Il rappresentante Brooks, che commise lo scandalo di percuotere l' onorevole Sumner nell' assem-

coln, che prometteva: niuna estensione della schiavitù oltre i confini di quel tempo, niun altra ammissione di nuovi Stati con schiavitù nell' Unione; adozioni di provvedimenti efficaci contro la tratta; modificazione della legge sopra gli schiavi fuggitivi; denunzia del decreto Dred Scott, che trasformava gli Stati liberi in Stati schiavisti [1].

La Carolina del Sud diè il primo segno d'insurrezione, decretando ad unanimità la separazione.

Il dì 11 gennaio 1861 lo Stato dell'Alabama con voti 61 contro 39, tenne dietro alla Carolina. Quindi la Georgia prese lo stesso partito, a cui si unirono successivamente gli stati della Florida, del Mississipì e del Texas.

Il 4 febbraio 1861 i rappresentanti di alcuni Stati, che avevano tentato di compiere l' atto di separazione e i rappresentanti della Carolina del Nord, non ancora associata alla ribellione, si radunarono a parlamento a Montgomery nell' Alabama per formare un governo provvisorio della novella confederazione a cui chia-

blea, era l'apologista della separazione. Il sud gli decretò un bastone di onore in memoria del villanissimo atto.

[1] Questo celebre decreto autorizzava il piantatore a trasportare ovunque i suoi schiavi, come i suoi cavalli e cani, senza che la legge municipale potesse porre ostacolo al privilegio del padrone.

marono per Presidente Jefferson Davis e per vice-presidente A. H: Stephens.

Il 18 febbraio il Devis nel prendere possesso dell'ufficio profferì un discorso, nel quale dichiarava esser stata suprema necessità la separazione per ottenere il rispetto dei reclamati diritti, cioè, la facoltà di estendere la schiavitù.

E lo Stephens notava, come ordinatore del nuovo disegno: « essersi poste le fondamenta di un nuovo governo, la cui pietra angolare riposa sopra questa grande verità che il negro è inferiore al bianco, che la schiavitù, la soggezione alla razza superiore, è sua condizione naturale e morale [1] ».

[1] Riferisco la dottrina di Aristotile tratta dalla Politica: « È la stessa natura che ha creato la schiavitù. Gli animali si dividono in maschi e femmine. Il maschio è più perfetto e comanda; la femmina è meno perfetta ed obbedisce. Or v'ha nella specie umana individui tanto inferiori agli altri quanto il corpo è inferiore all'anima o la bestia all' uomo: questi esseri sono atti al solo lavoro del corpo e sono incapaci di far nulla di meglio. Essi sono destinati dalla natura alla schiavitù, perchè non vi ha di meglio per loro dell'obbedire. Esiste forse innanzi tutto una grande differenza tra lo schiavo e la bestia? I loro lavori si rassomigliano, perchè col loro corpo ci sono utili. Conchiudiamo adunque da questi principii che la natura crea uomini per la libertà ed altri per la schiavitù e che torna utile e giusto che lo schiavo obbedisca ».

Dichiarata la ribellione, le ostilità incominciarono con la presa del forte Sumter, dopo la quale gli altri Stati del Sud votarono le ordinanze di *secessione*. Abramo Lincoln assunse il potere il dì 4 marzo 1861. Egli trovò un esercito da creare, poichè il piccolo esercito degli Stati Uniti era sparpagliato e prostrato d'animo, le navi guerresche disperse in mari lontani, un tesoro senza danaro, un' amministrazione disordinata ed in balìa di officiali infedeli, perchè molti erano schiavisti, il credito pubblico compromesso, l'opera di Washington spezzata da quel germe funesto di divisione, che Channing e Parker ravvisarono nella schiavitù e che gli uomini più egregii della vivente generazione l'Everelt, il Brancfort, il Sumner avevano pure vituperato. Nondimeno egli bastò con la sua grandissima virtù al dovere di tenere l'unione della patria, mediante i saggi provvedimenti che prepararono, nudricarono, e fecero trionfare quella lotta, che *fu la più grande, la più gigantesca guerra civile, di cui gli annali del mondo facciano menzione.*

Le Chiese del sud vollero giustificare la schiavitù, persino con i testi dell' Evangelo.

Un gran dottore di teologia del Sud il reverendo Palmer predicò nella sua chiesa della Nuova Orleans il diritto della ribellione per difendere la schiavitù.

Chi scriverà sensatamente le istorie di tali sterminati eventi, narrerà che l'opinione dell' Europa prese parte per la causa del diritto naturale e della libertà umana.

Non mancarono menti perfide e glaciali che confusero la parola d' ordine del Sud *santità e perpetuità della schiavitù* nell' altra di *resistenza alla supremazia del Nord*, e propugnarono un preteso diritto di separazione per le differenze di clima, di civiltà, di storia, di religione, di costumi.

Non credo che siasi fatta maggiore offesa a questo potentissimo e inviolabile diritto di nazionalità, che io disposai propugnandolo, che di averlo chiamato a giustificare la guerra di secessione.

La Federazione del Sud, poichè voleva tenere col terrore e col flagello, come cose e proprietà, uomini numerosi, diseredati d'ogni umano attributo, non avrebbe potuto costituire nazionalità vera e compatta.

Gli Stati nazionali vogliono eguaglianza, libertà, spontaneità di unione tra gli uomini.

Il diritto degl'individui è fondamento del diritto delle nazioni, perchè l'aggregato di quelli, secondo l'azione di elementi storici e naturali, concorre a formare le nazioni. Quindi l' uno all'altro deve andare innanzi.

Agli errati e perniziosi pensamenti di alcuni

scrittori, che rimasero perdenti nel disegno di sperdere il retto sentimento del pubblico si unirono i mancamenti della politica, facile sempre a piegar sull'errore, avendo costume di seguire le vie consuete e frequentate dalla vecchia diplomazia.

La carestia del cotone, la vieta massima della supremazia marittima ambita dall'Inghilterra, avranno forse fatto desiderare alla politica inglese il termine di quella guerra civile con lo smembramento dell' America e col ritorno al lavoro coloniale.

Non giudico partito savio e prudente di avvisare in questa esposizione di fatti alcun mio particolare convincimento. Narro, non giudico.

Poichè il Nord ebbe costretti all' ubbidienza gli stati ribelli e ricomposta l' Unione federale, si fece a presentare reclami contro l'Inghilterra per mancati doveri di neutralità.

Il soggetto dei reclami prese il nome speciale di questione dell'Alabama, dal nome di uno dei legni corsari, che stettero a servizio dei ribelli e che fu strumento di rapina e di esterminio.

Esso si raccoglie nei seguenti capi.

Sostiene l' America che la Gran Bretagna tenne malevola condotta verso gli Stati Uniti dal principio alla fine della ribellione.

1. Per avere il governo di S. Maestà inglese precipitosamente, per disegno prestabilito e per

dare un appoggio morale alla ribellione, riconosciuto uno stato di guerra e i diritti di belligeranti ai combattenti del Sud, quando non esistevano le condizioni di tale riconoscimento.

2. Per aver mancato ai seguenti doveri di potenza neutrale, cioè:

a) di non aver fatto tutte le diligenze necessarie per impedire nei limiti della sua giurisdizione territoriale che navigli, armati ed equipaggiati prendessero il mare, quando si avevano sufficienti motivi per pensare che fossero destinati ad incrociare e far atti di guerra.

b) Di aver permesso e tollerato che il belligerante del sud si servisse dei porti e delle acque inglesi, rinnovasse ed aumentasse le sue provvigioni militari e facesse provvista di armi ed accolta di uomini.

c) Di aver mancato di punire coloro, che violarono i doveri della neutralità nella sua giurisdizione.

Per i quali sommi capi di lamento ben si scorge aver l' America stimato l' Inghilterra quale nazione uscita fuori i precisi rispetti della neutralità e fatto e tollerato atti d'inimistà.

Ma innanzi la convinzione di sì patite ingiurie il governo americano non stette con la spada nuda in mano, pronto alla zuffa, sibbene dimostrò animo di contentarsi di pacifiche riparazioni; dall'altro canto gli uomini di Stato

d'Inghilterra giudicarono opportuno di devenire a diplomatiche negoziazioni per sfuggire a sanguinosi cimenti.

Non mi pare opportuno il discorrere largamente de'varii componimenti proposti.

Nell'anno 1869, una convenzione sottoscritta tra l'ambasciatore americano a Londra, Reverdy Johnson ed il Ministro degli affari stranieri d'Inghilterra, Lord Clarendon, pareva che avesse aperto un adito alla soluzione; ma invece il dì 13 febbraio dello stesso anno il Senato di Washington negò l' approvazione al trattato, poichè l' ebbe riprovato il Senatore Sumner, accusandolo di considerare una grande quistione d'interesse nazionale come una meschina quistione di argento.

Nella primavera dell'anno 1871, cinque commissarii scelti dalla Gran Bretagna ed altrettanti dagli Stati Uniti si riunirono a Washington per cercare un novello ed amichevole componimento.

Numerose adunanze di questa conferenza diplomatica detta dell' *Alta Commissione*, ebbero per risultamento il presente trattato di Washington.

I processi verbali contengono la relazione di questi negoziati, ch'è mestieri riferire.

Nel protocollo della trentesimasesta conferenza si legge:

« Nella conferenza del dì 8 marzo i commissarii americani dichiararono che il popolo ed il governo degli Stati Uniti erano convinti di essere stati vittime di una grande ingiustizia; che il commercio di questo paese e i suoi materiali interessi avevano sofferto danni e perdite considerevoli; che la politica seguita dalla Gran Bretagna durante la recente ribellione degli Stati del Sud n'era stata la causa.

Gli avvenimenti, che si erano prodotti in Inghilterra e nelle sue colonie, avevano fatto nascere negli Stati Uniti sentimenti, che il popolo americano non poteva desiderar di conservare verso la Gran Bretagna.

La storia dell'Alabama e degli altri corsari, aggiungevano eglino, che erano stati preparati, armati ed equipaggiati e che avevano aumentato le loro forze nei porti della Gran Bretagna come pure in quelli delle sue colonie, e gli atti, di cui questi navigli erano stati autori, avevano cagionato perdite dirette importanti; le loro operazioni avevano avuto per risultamento la cattura e la distruzione di una grande quantità di navi e de'loro carichi; per altra parte l'inseguimento di questi corsari aveva cagionato alla nazione spese considerevoli; questa situazione aveva costretto una parte della marina mercantile americana a passare sotto bandiera inglese; donde perdite indirette.

Nello stesso tempo il prezzo dell' assicurazione marittima si era aumentato. Questi fatti avevano puranco contribuito al prolungamento della lotta ed avevano avuto per risultamento di aggiungere una somma importante a quella delle spese occorse per la guerra e per la repressione dell'insurrezione.

Questa storia mostrava pure che la Gran Bretagna per non aver osservato strettamente i suoi doveri di neutralità era divenuta giustamente responsabile degli atti commessi da questi corsari e dai loro convogli. I reclami sinora presentati per perdite e distruzioni di proprietà private ammontavano a circa quattordici milioni di dollari senza comprendervi gl'interessi. Questa somma poteva aumentarsi di molto in seguito dei reclami non ancora presentati; quanto alle spese cagionate al governo per l'inseguimento dei corsari si poteva farne facilmente il calcolo per mezzo dei certificati dei suoi agenti contabili. Infine nella speranza di una liquidazione amichevole, dicevano ancora i commissarii americani, che non avevano fatto sino allora alcun calcolo delle perdite indirette; ma ciò non pertanto senza pregiudizio del loro diritto di esserne indennizzati nel caso, in cui non si facesse questo accomodamento.

Inoltre i commissarii americani speravano che i commissarii inglesi fossero in grado di

esprimere officialmente in iscritto il rammarico, che provava il governo di S. Maestà relativamente alle prede commesse dalle navi, di cui si discutevano gli atti.

Infine proponevano che l'Alta Commissione mista s'accordasse sopra una somma, che la Gran Bretagna sarebbe tenuta a pagare agli Stati Uniti, inclusi gl' interessi.

I commissari britannici risposero che il governo di S. Maestà non saprebbe ammettere che la Gran Bretagna avesse mancato di adempiere verso gli Stati Uniti le obbligazioni, che il diritto delle genti le imponeva o che si fosse resa giustamente responsabile verso di essi delle perdite cagionate dai corsari, di cui i commissarii americani avevano parlato. Eglino ricordarono ai commissarii americani che parecchie navi, tra le altre due corazzate sospettate di esser destinate a far la corsa contro gli Stati Uniti, erano state sequestrate o detenute dal governo britannico; che in certi casi questo governo non si era limitato all'esecuzione delle obbligazioni internazionali per quanto estesa ne fosse stata la interpretazione; il che era avvenuto, per esempio, quando acquistò per una considerevole somma, che il paese dovette ammettere, il diritto di disporre della flottiglia anglo-cinese, che come eranvi stati motivi di credere, poteva essere impiegata contro gli Stati Uniti.

Aggiunsero che quantunque la Gran Bretagna avesse declinato ogni responsabilità per gli atti dell'Alabama e delle altre navi, nullameno a fine di conservare con gli Stati Uniti relazioni amichevoli non aveva lasciato ignorare l' intenzione di adottare il principio dell' arbitrato, purchè s' avesse potuto trovare un arbitro conveniente e che si giungesse ad intendersi sopra i punti, ai quali l'arbitrato s'applicherebbe.

Eglino si astenevano adunque di rispondere particolarmente alle dichiarazioni dei commissarii americani nella speranza che adottando un modo di regolamento tanto equo quanto quello che erano stati incaricati di proporre si eviterebbe una discussione prolungata; quindi dovevano eglino rinnovare da parte del loro governo l' offerta dell' arbitrato.

I commissarii americani espressero il dispiacere, che loro faceva provare siffatta decisione dei commissarii britannici, aggiunsero che non potevano consentire a sottomettere all' arbitrato la quistione della responsabilità del governo di S. M. senza prima convenire intorno i principii, che dovevano governare l' arbitro nella considerazione dei fatti.

I commissarii britannici risposero che non erano punto autorizzati a consentire che tali reclami fossero sottomessi ad un arbitro, ac-

compagnandoli con istruzioni relative ai principii, che dovevano guidarlo nel suo esame. Dissero che sarebbero disposti a considerare quali principii converrebbe adottare in vista dell' avvenire, ma eglino erano di opinione che il miglior modo di trattare una quistione di arbitrato consisteva a sottomettere i fatti all'arbitro ed a lasciarlo libero di deciderli dopo avere ascoltato gli argomenti che le parti potrebbero giudicare necessarii.

I commissarii americani fecero osservare alla loro volta ch' erano disposti a discutere i principii che si potrebbero stabilire per l' avvenire in vista di simigliante caso; ma dovrebbe essere inteso che questi principii, una volta adottati, s'applicherebbero alla negoziazione dei reclami dell' Alabama.

I commissarii inglesi replicavano non poter ammettere che vi fosse stata alcuna violazione delle regole del diritto delle genti attualmente in vigore, che le loro istruzioni non li autorizzavano a consentire in una proposizione, che aveva per fine di stabilir regole assegnate a guidar l' arbitro, ma che paleserebbero al loro governo le opinioni espresse su questo proposito dai commissarii americani.

Nelle conferenze dei 9, 10, 13 e 14 marzo l'Alta Commissione mista discusse la forma da dare alle dichiarazioni di principii od alle

regole che i commissarii americani desideravano di veder adottare in vista di guidare l'arbitro e renderle per l'avvenire obbligatorie per i due governi.

Nella fine della conferenza dei 14 marzo i commissarii inglesi riservarono parecchie questioni per sottoporle all'esame del loro governo.

Nella conferenza dei 5 aprile, i commissari inglesi annunziarono che il governo di S. Maestà li aveva incaricati di dichiarare che non poteva consentire che le règole proposte fossero considerate come in vigore nell'epoca, in cui i reclami dell'Alabamà si erano prodotti; tuttavia il governo inglese nel fine di mostrare il desiderio, che aveva di rannodare le amichevoli relazioni dei due paesi e di stabilir regole che fossero tali da dar soddisfazione per l'avvenire, consentiva che decidendosi le questioni sollevate dai reclami pendenti tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, l'arbitro considerasse come ammesso che il governo di S. Maestà non si era allontanato dai principii di cui i commissarii americani avevano proposto l'adozione, cioè:

Un governo neutrale è obbligato:

« 1° A far tutte le diligenze necessarie per impedire nei limiti della sua giurisdizione territoriale che una nave sia posta in grado da

prendere il mare, che sia armata od equipaggiata, quando questo governo abbia motivi sufficienti di pensare che tale nave sia destinata ad incrociare od a far atti di guerra contro una potenza, con la quale esso stesso è in pace. Questo governo deve fare egualmente tutte le diligenze necessarie per impedire che una nave assegnata ad incrociare od a fare atti di guerra, com' è detto sopra, lasci i limiti della sua giurisdizione territoriale nel caso, in cui sarebbe stata adattata, sia in tutto, sia in parte, ad usi guerreschi.

« 2° Un governo neutrale non deve nè permettere nè tollerare che uno dei belligeranti si serva dei porti e delle acque di lui come di una base di operazione navale contro un altro belligerante, non deve nemmeno permettere o tollerare che uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le sue provvigioni militari, che si procacci armi o benanche che recluti uomini.

« 3° Un governo neutrale è obbligato di fare tutte le diligenze necessarie nei suoi porti e nelle sue acque per impedire che le obbligazioni ed i doveri sopra indicati non sieno violati; parimenti farà verso tutte le persone, che si trovano nella sua giurisdizione ».

Una delle condizioni di questo accomodamento è che da ora in appresso queste regole

saranno considerate come obbligatorie nelle relazioni reciproche dei due paesi. Fu anche ammesso che l'arbitro decidendo le questioni, che gli fossero sottoposte, sarebbe guidato dalle regole precedenti, che l'Alta Commissione aveva considerato come applicabili ai reclami degli Stati Uniti, come pure dai principii del diritto delle genti che non sono incompatibili con quelle, che l' arbitro giudicherebbe tali da applicare al negozio.

L'Alta Commissione mista esaminò allora sotto quali forme i reclami sarebbero sottoposti e quale sarebbe il modo di costituire il tribunale di arbitrato.

Nelle conferenze dei 6, 8, 9, 10 e 12 aprile l'Alta Commissione mista esaminò e discusse in quali forme si presenterebbero gli affari, il modo di pronunziare le decisioni favorevoli agl' interessati e come sarebbero scelti gli arbitri.

I commissari americani, facendo allusione alla speranza che avevano espressa il dì 8 marzo, domandarono se i commissarii inglesi consentissero a documentare officialmente per iscritto i dispiaceri, che le prede commesse dalle navi, che davan luogo a queste discussioni, avevan dovuto far provare al governo di Sua Maestà? I commissarii inglesi risposero ch' essi erano in grado di esprimere in un modo amichevole

e senza riserva, il dispiacere che cagionava al governo della Regina la fuga dell' Alabama e delle altre navi uscite dai porti inglesi come anche gli atti di pirateria, de'quali si erano rese colpevoli. I commissarii americani accettarono questa espressione di dolore come tale da dar loro piena soddisfazione; eglino vi scorgeranno una testimonianza di benevolenza; erano convinti, aggiunsero, che questa dichiarazione sarebbe interpretata in pari modo dal governo e dal popolo degli Stati Uniti.

Nella conferenza del 13 aprile i commissarii si posero d' accordo sul trattato dall' articolo I° sino all' articolo XI°.

Il Trattato fu sottoscritto a Washington il dì 8 maggio 1871, e le ratificazioni furono scambiate a Londra il 17 giugno seguente.

Avendo scritto copiosamente la storia dei fatti e riferito con grande esattezza la storia della origine del trattato, giudico savio partito di recare la traduzione del medesimo; e perchè possa il lettore comodamente considerare ogni mancamento di precisione, che nel tradurre io abbia potuto commettere, ne reco in fine il testo inglese quale io lo trassi da officiale documento.

TRATTATO DI WASHINGTON

ART. I.

Attesochè tra il governo degli Stati Uniti ed il governo di S. Maestà Britannica sono sorte controversie, che ancora esistono e che provengono dagli atti commessi dai varii navigli, i quali han dato luogo ai reclami conosciuti sotto il nome generico di *reclami dell' Alabama.*

E atteso che S. Maestà Britannica autorizzò i suoi alti commissarii ed inviati plenipotenziari ad esprimere con animo amichevole il rammarico, che le avevano fatto provare la fuga dell' Alabama e degli altri vascelli, quali sieno le circostanze, in cui quella abbia avuto luogo , nonchè le depredazioni ch' essi han commesso.

In conseguenza di ciò per metter fine a tutte le lagnanze ed ai reclami presentati dagli Stati Uniti e per regolare prontamente tutti i detti reclami, che non sono ammessi dal governo

di S. Maestà Britannica, le alte parti contraenti convengono che tutti quelli provenienti dagli atti commessi dai vascelli, dei quali è sopra discorso, e che sono indicati sotto il nome generico di *reclami dell'Alabama*, saranno portati innanzi un tribunale di arbitrato composto da cinque arbitri, nominati come sarà detto quì appresso, cioè: uno sarà nominato dal Presidente degli Stati Uniti; un altro da S. Maestà Britannica; S. Maestà il Re d'Italia sarà pregato di nominarne uno; il Presidente della Confederazione elvetica sarà pregato di nominarne un altro e S. Maestà l'Imperatore del Brasile sarà pregato di nominarne un altro.

In caso di morte, di assenza od incapacità di uno dei detti arbitri e nel caso in cui uno di essi negligesse, ricusasse o cessasse di esercitare tali funzioni, il Presidente degli Stati Uniti, o S. Maestà Britannica, o S. Maestà il Re d'Italia, o il Presidente della Confederazione elvetica o S. Maestà l'Imperatore del Brasile, secondo il caso, possono immediatamente nominare un' altra persona per compiere l' ufficio di arbitro in vece di quella che fosse stata scelta in primo luogo da uno di questi capi di Stati.

Se nei due mesi, che seguiranno la domanda da una delle alte parti contraenti indirizzata a

S. Maestà il Re d' Italia, al Presidente della Confederazione elvetica, od a S. Maestà l'Imperatore del Brasile, uno di costoro rifiutasse o negligesse d' indicare un arbitro, sia che si tratti di fare una prima scelta, sia che si tratti di sostituire il membro del tribunale arbitrale che potesse essere morto, che si fosse reso assente, che si trovasse nella incapacità di agire e che avesse negletto, ricusato o cessato per una causa qualsia di adempiere le funzioni di arbitro, S. Maestà il Re di Svezia e di Norvegia sarà pregato di nominare una o più persone, secondo il caso, come arbitro od arbitri.

ART. II

Gli arbitri si raduneranno a Ginevra nella Svizzera, tosto che potrà farsi, dopo la loro nomina; essi esamineranno e decideranno con imparzialità e con cura tutte le questioni, che saranno loro rispettivamente sottoposte dal governo degli Stati Uniti e da quello di S. Maestà Britannica.

Tutte le questioni presentate al Tribunale, compresa quella del definitivo giudizio, saranno decise dalla maggioranza di tutti gli arbitri.

Ciascuna delle alte parti contraenti sceglierà inoltre un mandatario, il quale assisterà alle

sedute del Tribunale e in generale rappresenterà il suo governo in tutti i negozi, che hanno relazione con l' arbitrato.

Art. III.

L' esposizione scritta o stampata fatta da ciascuna delle parti, accompagnata dai documenti, dalla corrispondenza officiale e dalle altre prove, a cui ciascuna di esse presta fede, dev' essere rimessa in duplicato a tutti gli arbitri ed al rappresentante dell' altra parte tosto che si potrà farlo dopo l' ordinamento del tribunale; in tutti i casi questa trasmissione di atti si farà nello spazio di sei mesi a contar dalla data, in cui saranno scambiate le ratificazioni del trattato.

Art. IV.

Nello spazio di quattro mesi dopo la trasmissione della esposizione scritta o stampata ciascuna delle due parti comunicherà parimenti ai detti arbitri ed all'agente dell'altra parte una memoria a risposta con documenti addizionali, corrispondenze e prove confutanti l'esposizione, i documenti, le corrispondenze e le prove presentate dall' altra parte. Gli arbitri possono tuttavia prolungare il tempo per la presenta-

zione delle memorie di risposta, dei docucumenti, delle corrispondenze e delle prove nel caso che lo giudicassero necessario per la lontananza de' luoghi, dai quali i documenti, che si desiderasse di usare, potessero essere ottenuti.

Se nella esposizione sottoposta agli arbitri una delle parti avesse menzionato o indicato un rapporto o documenti, dei quali potesse avere esclusivo possesso senza fornirne una copia, quella sarà tenuta, se l'altra giudicasse conveniente chiederla, di farne comunicazione; l'una delle parti può del pari per mezzo degli arbitri domandare all' altra che produca gli originali o le copie certificate di qualunque documento figurante tra le prove; in ciascun caso gli arbitri saranno giudici della proroga da concedere.

Art. V.

Il rappresentante di ciascuna delle parti nello spazio di due mesi a contar dal tempo fissato per la trasmissione delle due memorie a risposta dovrà comunicare in duplicato a ciascuno dei detti arbitri ed al rappresentante dell' altra parte una difesa scritta o stampata indicante le questioni, riferendosi alle prove sopra le quali il governo si fonda; gli arbi-

tri se desiderino di esser meglio informati sopra un punto qualsia possono domandare spiegazioni o più ampii particolari manoscritti o stampati; possono pure domandare che un avvocato discuta innanzi di loro la questione a viva voce; ma allora l'altra parte avrà il diritto di fare una risposta orale o scritta.

Art. VI.

Nel decidere le controversie, che loro saranno sottoposte, gli arbitri saranno guidati dalle tre seguenti regole, delle quali le alte parti contraenti convengono di fare una speciale applicazione a questa quistione, e dai principi del diritto delle genti, che con le medesime non saranno incompatibili e che gli arbitri considereranno applicabili.

REGOLE

Un governo neutrale è obbligato:

1.° A far tutte le diligenze necessarie per opporsi nei limiti della sua giurisdizione territoriale che un nave sia messa in grado di prendere il mare, che sia armata od equipaggiata, quando questo governo ha sufficienti motivi per pensare che la detta nave sia destinata ad incrociare, a far atti di guerra con-

tro una potenza, con la quale esso medesimo è in pace. Questo governo deve egualmente fare tutte le diligenze necessarie per opporsi a che un vascello destinato a incrociare od a fare atti di guerra, come è detto quì sopra, lasci i limiti della sua giurisdizione territoriale nel caso che fosse stato specialmente adattato, sia nel totale sia in parte, ad usi guerreschi.

2.° Un governo neutrale non deve nè permettere nè tollerare che uno dei belligeranti si serva de'suoi porti o delle sue acque come base di operazione navale contro un altro belligerante; non deve permettere nè tollerare neppure che uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le sue provigioni militari, che si procacci armi o benanche recluti uomini.

3.° Un governo neutrale è obbligato di fare tutte le diligenze richieste nei suoi porti e nelle sue acque a fine di prevenire ogni violazione delle obbligazioni e dei doveri quì sopra annunziati, procederà anche contro tutte le persone, che si trovino nella sua giurisdizione.

Sua Maestà Britannica ha dato incarico ai ai suoi alti commissarii ed inviati plenipotenziarii di dichiarare che il suo governo non saprebbe ammettere che le precedenti regole sieno considerate come una esposizione dei principii del diritto delle genti in vigore nel momento in

cui si sono prodotti i reclami degli Stati Uniti menzionati nell' articolo I; ma per dare testimonianza del suo desiderio di fortificare le amichevoli relazioni tra i due paesi e di prendere in vista dell'avvenire utili precauzioni, il governo di Sua Maestà consente che nel decidere le questioni che questi reclami hanno sollevate, gli arbitri considerino che il governo inglese non abbia inteso dipartirsi dai principii enunciati nelle precedenti regole.

Le alte parti contraenti s' impegnano di osservare queste regole nelle loro relazioni reciproche in avvenire e di recarle a cognizione delle altre potenze marittime, invitandole ad aderirvi.

Art. VII.

La decisione del tribunale dev' essere resa, se può farsi, nello spazio di tre mesi a calcolare dal momento in cui le parti avranno terminato le loro difese.

Essa dev' essere scritta, datata e sottoscritta da quelli degli arbitri, che vi avranno data la loro adesione.

Il detto tribunale determinerà, considerando ciascuna nave separatamente, se la Gran Bretagna, sia per azione, sia per omissione abbia mancato ad uno dei doveri prescritti nelle tre

regole precedenti o riconosciuti nei principii del diritto delle genti che non sono incompatibili con queste regole; darà un certificato, che affermi il fatto relativamente a ciascuno delle dette navi. Nel caso in cui il Tribunale decidesse che la Gran Bretagna avesse mancato ad una od a parecchie delle obbligazioni menzionate quì sopra, potrebbe aggiudicare, se lo trovasse conveniente, *una volta tanto*, una determinata somma, che la Gran Bretagna sarebbe tenuta a pagare agli Stati Uniti per tutti li reclami che le saranno stati indirizzati; in questo caso la somma per una volta così aggiudicata sarebbe pagata in contanti dal Governo della Gran Bretagna a quello degli Stati Uniti a Washington nello spazio di dodici mesi dalla data del giudizio.

La decisione sarà resa in doppio originale; una copia ne sarà trasmessa all'agente degli Stati Uniti pel suo governo ed un'altra all'agente della Gran Bretagna pel proprio.

Art. VIII.

Ciascun governo pagherà il suo mandatario e provvederà alla rimunerazione dell'avvocato da lui addetto e dell'arbitro che avrà nominato; dovrà parimenti far tutte le spese della preparazione del suo affare e della presentazione del medesimo al tribunale.

Tutte le altre spese dell'arbitrato saranno egualmente sostenute dai due governi.

ART. IX.

Gli Arbitri faranno compilare un esatto processo verbale delle loro deliberazioni e potranno nominare ed impiegare le persone che loro saranno necessarie.

ART. X.

Nel caso in cui il Tribunale decidesse che la Gran Bretagna non mantenne una o parecchie delle obbligazioni quì sopra annunziate ed ove non aggiudicasse una somma, una volta tanto, le alte parti convengono di nominare una commissione di assessori, incaricata di ricercare e determinare quali sieno li reclami validi e quale somma o somme la Gran Bretagna debba pagare agli Stati Uniti in conseguenza della responsabilità in cui è incorsa per inesecuzione delle sue obbligazioni relativamente a ciascun naviglio; la responsabilità della Gran Bretagna sarà quella, che sarà stata fissata dagli arbitri.

La commissione di assessori sarà costituita nel modo seguente:

Uno dei membri sarà nominato dal Presi-

dente degli Stati Uniti; un secondo da Sua Maestà Britannica; il terzo sarà scelto iu egual modo dal rappresentante di Sua Maestà il Re d' Italia a Washington. Nel caso in cui una vacanza si producesse per un caso qualunque sarebbe sostituita in conformità delle regole seguite nelle prime nomine.

Dopo che la commissione sarà stata così ordinata si costituirà appena sarà possibile a Washington, e potrà tenere le sue adunanze in questa città, a Nuova York od a Boston. Questi membri sottoscriveranno una solenne dichiarazione, con la quale s'impegneranno di esaminare e decidere imparzialmente, accuratamente, coscienziosamente e secondo i principii della giustizia e dell' equità tutte le quistioni, che saranno loro sottoposte. Essi esamineranno immediatamente e conformandosi alle regole, che potranno stabilire, i reclami, dei quali il governo degli Stati Uniti li investirà; li discuteranno e li decideranno nell'ordine e nel modo che giudicheranno più convenienti, ma non faranno uso che delle prove che loro saranno fornite in nome del governo degli Stati Uniti e di quello della Gran Bretagna. Essi saranno obbligati di ascoltare su ciascun affare, se ciò sarà richiesto, una persona, che rappresenterà ciascun governo come consiglio o mandatario. Una maggioranza di assessori basterà a decidere ciascun affare.

La decisione degli assessori dev'essere data per iscritto su ciascun reclamo; ognun d'essi la sottoscriverà e sarà datata.

Ciascun reclamo sarà presentato alla commissione nello spazio di sei mesi a contare dalla prima adunanza. Tuttavia la commissione nel caso in cui avesse ragioni sufficienti potrebbe prolungare tre mesi al più il tempo fissato per la presentazione di un reclamo.

Allo spirar dell'anno che sarà incominciato con la prima seduta od avente questa data, gli assessori faranno una relazione ai loro rispettivi governi, e questo documento farà conoscere il numero dei reclami decisi sino a questa data. Nel caso in cui vi fossero ancora affari da giudicare nel momento che questa relazione sarà rimessa, i commissarii ne faranno una seconda al cadere dell'anno seguente o prima di questa data, e se esistessero ancora reclami, che allora non fossero stati ancora decisi, i commissarii sarebbero tenuti a presentare la loro relazione finale in un ultimo termine di sei mesi.

La relazione o le relazioni saranno fatte in doppia copia; un esemplare ne sarà rimesso al segretario di Stato degli Stati Uniti ed un altro al rappresentante di Sua Maestà Britannica a Washington.

Ogni somma aggiudicata in virtù di questo

articolo sarà pagabile a Washington in contante, nello spazio di sei mesi dalla consegna di ogni relazione.

La commissione di assessori può impiegare il numero di persone che giudicherà necessario; le spese della commissione saranno sostenute egualmente dai due governi; esse saranno pagate di tanto in tanto, come sarà giudicato conveniente, sopra la presentazione dei conti certificati dalla commissione.

I due governi pagheranno nello stesso modo a parti eguali gli onorarii degli assessori.

Art. XI.

Le alte parti contraenti s'impegnano a considerare le decisioni del tribunale di arbitrato e quelle della commissione degli assessori nel caso che sarà costituita, come un regolamento completo, assoluto e finale di tutti i reclami sopra indicati; e s'impegnano inoltre che ciascuno dei detti reclami comunque sia stato fatto, formulato e presentato, sia al tribunale, sia alla commissione, o che non lo sia stato, sarà considerato e trattato dopo la fine dei lavori del tribunale e della commissione, come definitivamente regolato e come senza valore; esse lo dichiarano nullo ed inammissibile per l'avvenire.

Secondo il modo di procedere del Trattato e ne' termini scritti in esso i governi stranieri fatti degni di speciale fiducia scelsero gli arbitri necessari. La Svizzera nominò il sig. Staempfli, il Brasile il barone d'Itajuba, l'Italia il conte Sclopis.

I governi interessati nominarono i loro arbitri, agenti e consiglieri.

L'Inghilterra indicò per arbitro sir Alessandro Cockburn, Lord Chief Justice, per agente Lord Tenterden, per consiglio sir Roundell Palmer.

L'America volle per arbitro C. F. Adams, per agente J. C. Bancroft Davis, per Consigli i signori Caleb Cushing, William M. Evarts e Morrison R. Waite e per Solicitor il signor C. Beaman, jr.

Secondo l'art. 3 del Trattato le memorie dovevano esser presentate insieme con i documenti sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. L'americana fu data nel gennaio, l'inglese in febbraio.

La memoria dell'America, divisa in sei parti, contiene questi reclami.

« I. Reclami per perdite dirette derivanti dalla distruzione delle navi e dei loro carichi dalle navi di guerra insorte.

II. Spese fatte dalla nazione, inseguendo tali navi.

III. Perdite sofferte pel trasferimento sotto bandiera britannica della marina mercantile degli Stati Uniti.

IV. Aumento del prezzo di assicurazione.

V. Prolungamento della guerra ed aumento considerevole delle spese cagionate dalla medesima e dalla repressione dell' insurrezione.

La memoria dice: « Gli Stati Uniti hanno « infatti il diritto di chiedere al tribunale un « compenso per queste perdite di natura diversa « e per le spese, alle quali li han costretti « queste navi.

« I reclami provenienti da perdite dirette ca- « gionate dalla distruzione dei bastimenti mer- « cantili e dai loro carichi, possono esser sud- « divisi nel modo seguente:

« I. Reclami per distruzione di navi e di pro- « prietà poste sotto la bandiera degli Stati « Uniti.

« II. Reclami per danni o cattivi trattamenti « fatti alle persone e che sono stati il risulta- « mento della distruzione delle navi appartenenti « alle due classi precedenti. »

Appena tali domande furono note fu grande sdegno nella pubblica opinione, nella stampa, nel Parlamento d' Inghilterra. Esso nacque dalla richiesta dei danni indiretti, per la quale si credette chiamata l' Inghilterra a pagare una indennità simigliante a quella imposta dall' Ale-

magna alla Francia, dopo una guerra tanto ruinosa. Gl' inglesi non vogliono ammettere che la categoria dei reclami per il prolungamento della guerra e l' aumento considerevole delle spese possano essere presentate al Tribunale.

Alcun giornale autorevole, come il *Daily News*, osò consigliare energicamente la denunzia del Trattato.

Altro non si peritò di porre innanzi la forsennata necessità delle armi.

Il Messaggio reale letto all' apertura del Parlamento il dì 6 febbraio annunziò: « che dalla « parte degli Stati Uniti si erano prodotti re- « clami aggiunti, che dal canto del governo « della Regina non son compresi come risul- « tati dall' arbitrato e che un' amichevole comu- « nicazione era stata indirizzata sull' oggetto al « governo degli Stati Uniti. »

Nello stesso giorno e nel seguente il Parlamento echeggiò di varie rampogne, di gravi proteste.

Nella Camera dei Comuni la sera del dì 7 febbraio 1872, ricorrendo la discussione dell' indirizzo alla Corona, si lamentò la irregolarità del Trattato, poichè il governo l' aveva sottratto alle ratificazioni del Parlamento. L'onorevole Morgan censurò aspramente la *crassa negligentia* degli autori del Trattato, che chiamò *amateur diplomatists*, *ornamental giurits*, protestando che

sarebbe stato meglio di mandar due *attorneys* del quartiere di Lincoln' sinn.

Altri oratori usarono simiglianti censure.

Lord Gladstone rispose, sostenendo principalmente che i Commissarî americani avessero posto da parte i reclami indiretti.

Il *Times* accolse nelle sue colonne abbondanti lettere di cittadini inglesi intorno il gravoso argomento. Lo *Spectator* sostenne che l' Inghilterra non potesse permettere che i reclami detti per i danni indiretti fossero deferiti al Tribunale degli Arbitri.

L' *Economist* giudicò ambigua la quistione, ma riposta tutta nel riconoscere se il giudizio arbitrale fosse l'amichevole *settlement*, per cui si sarebbe rinunziato ai reclami indiretti e profferì giudizio contrario all' America.

Solamente il *Morning Post* con una serenità di mente sostenne un principio altamente giusto, cioè essere competente il Tribunale alla piena discussione dei reclami, pur dovendo peraltro tener questo modo: di chiedere a sè in primo luogo se per i termini del Trattato avessero gli Stati Uniti il diritto di presentar reclami per i danni indiretti, e risolta questa questione, decidere quella più importante, se tutti i reclami fossero fondati in fatto ed in diritto.

Dall' altra parte dell'oceano il potere legisla-

tivo si agitò parimente alle notizie inglesi. Nel Senato federale il dì 9 dello stesso mese il Senatore Edmunds interpellò il governo sopra l'allegata intenzione del governo inglese di revocare il Trattato. Il Patterston disse il linguaggio del Gladstone insultante per gli Stati Uniti.

Lo Sherman raccomandò una dignitosa attitudine e disse deferita la quistione al Comitato delle relazioni estere; impossibile innanzi il mondo incivilito il caso della revocazione di simigliante Trattato.

La numerosa stampa americana si palesò concorde nel chiedere l'osservanza del Trattato e la competenza degli arbitri sopra tutti i reclami.

Il *National Republican*, il *Boston Times*, l'*Heralds Washington*, il *Boston Advertiser* tra gli altri convennero negli stessi pensamenti.

L'*American Register* aprì una speciale rubrica per raccogliervi lo spirito della stampa europea.

Con mirabile unanimità il *Mémorial Diplomatique*, la *Gazette de France*, il *Moniteur*, il *Journal de Paris*, la *Liberté*, il *Journal des Debats*, il *Constitutionnel*, l'*Indépendance Belge*, e tra i giornali tedeschi, l'*Allgemeine Zeitung*, il *Basler Nachrichten*; il *Berner Helvetie*, la *Neue Freie Presse*, il *Deutsch Amerikanischer*, *Œconomist* e il *Neue Badische*

Lands Zeitung sostennero che nei termini del Trattato il Tribunale fosse competente a conoscere dei reclami diretti ed indiretti.

Al coro de' maggiori giornali del mondo, chè molto io ne ho pretermessi, si aggiunsero i pareri dei più diligenti pubblicisti.

Il Rolin Jacquemyns in un pregevole articolo prese tra le altre conchiusioni questa: che delle eccezioni di incompetenza dovesse in *limite litis* decidere il Tribunale.

Emilio De Laveleye nell'*Indépendance* sembra a me che uscisse di carreggiata, poichè in luogo di trattare la presente controversia, se cioè, potesse l' Inghilterra sottrarre alla cognizione degli arbitri i reclami degli Stati Uniti secondo la ragione e la lettera del Trattato di Washington, asserì l'inammessibilità di chiamar gli stati neutrali responsabili dei danni indiretti. Ei non avvertì esser questa la quistione di merito, che terrà dietro all'adizione del Tribunale di arbitrato.

Niuno mi vorrà fare rimprovero di aver lavorato a raccogliere con assidua cura le manifestazioni dell' intelletto pubblico, poichè gagliarda volontà di giudice è questa nelle controversie internazionali. E poichè io ho ricordato che ora si tratta della estensione della competenza del Tribunale di arbitrato, che è questione perfettamente distinta dall' altra, se

la domanda sia o non ben fondata, restringo a questo solo capo la mia seguente trattazione; mentre il segreto diplomatico copre le spiegazioni e le trattative fra i due governi.

Se avrò dimostrato che i soli Arbitri debbano esser giudici delle controversie e non competere all'Inghilterra alcuna eccezione d'incompetenza avrò vinta la causa della umanità. Per giungere a tale dimostrazione ricercherò prima l'assenza, la storia, le basi fondamentali degli arbitrati internazionali.

II.

DEI COMPROMESSI INTERNAZIONALI.

La società nazionale ha leggi positive e speciale autorità, che amministra la giustizia, risolve i dubbii giuridici e compone le controversie intorno i privati e pubblici interessi.

La società delle nazioni è indipendente dall'autorità delle leggi positive, dall'azione di magistrati giudicanti, sottostà ad un diritto razionale e speculativo, e non rinvenne migliore modo di affermare le relazioni tra popolo e popolo fuor che formulando i grandi pronunziati della ragione e della solidarietà umana in apposite convenzioni legalmente accettate dagli Stati, secondo le norme del diritto pubblico interno.

Antica è la raccomandazione della fede da prestarsi ai trattati, come il codice positivo delle nazioni, benchè la storia dei medesimi frequentemente attesti che per la mancanza della parità rigorosa tra le parti, e per l'epoca peculiare, in cui furono scritti, cioè, dopo il consumato esperimento del duello guerresco, essi

sieno più, secondo la frase del Rousseau, una tregua di guerra, un capriccioso arbitrio del conquistatore imposto per violenza di armi, invece della ricognizione scritta della idea del diritto.

Per simili circostanze continuo e pressochè universale è il lamento della mancanza di un potere di coazione nella società internazionale, per cui il rispetto dei trattati medesimi sarebbe imposto senza l'alea perigliosa della guerra e il consumo della potenza militare ed economica.

Per questa mancanza di leggi scritte e di tribunali ordinati, i pubblicisti pervennero a differenti conclusioni.

Alcuni seriamente affermarono la inesistenza di un vero diritto internazionale. Altri, studiando un avvenire di perfetta identità tra il diritto civile e quello internazionale, tra la società politica e la internazionale, augurarono con troppa fretta alla famiglia delle nazioni un legislatore unico, generale, la istituzione e l'ordinamento di tribunali supremi, con legami federativi universali, per i quali vi fossero leggi coattive per tutte le nazioni a simiglianza delle particolari società umane.

La storia della scienza internazionale riferisce gl'immaginarii e generosi disegni delle associazioni proposte per garentire la pace universale, mediante la istituzione di un comune

vincolo politico, di un'autorità superiore giudice delle controversie tra le nazioni egualmente indipendenti. Le idee del Sully attribuite generosamente ad Enrico IV, il disegno di *Pace Universale* pubblicato ad Utrecht nell' anno 1713, da Emery de la Croix, che si ascose sotto il manto dell'anonimo, [1] il disegno di *Pace Perpetua* dell'abate Castel di Saint-Pierre, *rève d'un bonhomme* al dire del Cardinale du Bois, e simiglianti proposte svolte e ripetute dal Rousseau, dal Kant, dal Bentham e più recentemente dal Larroque e dal Trendelenburg [2] sono più documenti di alta bontà di cuore, che dettati di concreta e specifica ponderazione di diritto.

La proposta di tali convocazioni generali di Stati con strettezza di vincoli politici ed accordi, per quanto maestose, insigni e permanenti, non trapassa di una linea la imitazione delle federazioni, delle quali ci porgono esempio la Germania, l'America, l'Elvezia.

[1] *Le Projet de paix universelle* è rimasto ignoto per lungo volgere di tempo, benchè sia uno dei più notevoli pubblicati sopra l'argomento della guerra.

Esso è contenuto nel libro: *Nouveau Cynée, ou Discours des occasions et moyens d'établir une paix générale et la liberté de commerce pour le monde.*

Ho cercato più volte di renderlo noto per far completa la storia della scienza su questa materia.

[2] Trendelenburg, *Lacune del diritto internazicnale*. Larroque, *De la guerre et des armées permanentes.*

Il principio fondamentale delle varie istituzioni di giudici supremi tra la indipendenza degli Stati è la estensione del patto federale alle varie genti della umanità.

Se una filosofia generosa e umanitaria può contentarsene od ammirare i sogni bellamente rinnovellati de' suoi caposcuola, gli errori dei nobili ingegni non hanno forza d' imporsi alla mente dell'osservatore coscienzioso ed attento.

Un ordinamento centrale dell'umanità troverà perpetua resistenza in quella legge di natura, che pone la unità morale del genere umano nella varietà delle nazioni.

L'esempio della congiunzione di genti e del rinnovamento di Stati nella forma federativa non dimostra possibile l' ordinamento di Europa o del mondo in unica società politica.

La genesi delle federazioni è ben nota.

O essa sorge dal frazionamento di grossi imperii in piccoli stati, i quali consentono che una data somma di sovranità locale resti ad un potere centrale, che garantisca ai consosociati il bene del legame politico.

Ovvero la federazione sorge dalla società politica federale, che stati indipendenti e divisi attuano, mercè il sagrifizio di una speciale parte di autonomia locale per creare una sovranità centrale.

Queste forme politiche sono avvenimenti, che

nulla hanno di assoluto e di universale, anzi la incorporazione di una parte del mondo o di tutte le nazioni per via di spontaneità e di deliberazione è onninamente esclusa dalle differenze di genio, di lingua, di storia, di costumi, d'incivilimento, d'indole, di tradizioni, di religioni, e dalle varietà di suolo, di clima, preordinate a denotare che le nazioni sono opera della natura e grande disegno dell'ordine mondiale.

Non accadrà mai che il maggior grado possibile di unione morale e giuridica attuato tra le nazioni tocchi la loro incolumità ed autonomia.

La libertà delle medesime è inconciliabile con l'idea di un consorzio universale politico di tutte le genti e della loro soggezione ad un Areopago mondiale.

La lenta opera e laboriosa della ragione, se addurrà il regno sublime ed incrollabile del vero e rifarà i pensieri ed i cuori degli uomini, non recherà un ordinamento esteriore ed unico di tutte le varietà di congregazioni civili.

La scienza del diritto internazionale deve pur essa difendersi dai postulati de' socialisti, che negano la libertà delle nazioni credendo all'onnipotenza ed all'avvenire di un imperio unico.

Il poeta dell'ironia nazionale sferzò con profondissima cognizione della pratica dottrina

del diritto le superbe visioni degli *umanitarii.* [1]

La scuola giuridica italiana distinta sempre per il felice innesto della speculativa e dell'osservazione ripudiò pure il fallace sogno della gran repubblica unica del genere umano. [2]

Nè le storie lasciano credere che dilatandosi l' umanità tra le genti e crescendo i mutui negozii, il mondo possa ordinarsi in una sola nazione, come si piace di sperare il Blunschli, guardando l' ordinamento lento e graduato degli Stati unitarii.

Lo sviluppo sociale dalla famiglia per la tribù e lo stato, e il moderno accordo degli stati nelle nazioni per la riconosciuta nazionalità dei popoli è opera di distinzione e non di *confusione.* Il progredire della civiltà affina l' essere distinto di nazione, non lo dimezza. Invece la storia insegna che l' ordinamento di molte popolazioni disseminate sulla terra sotto

[1] Ricordo: *Gli Umanitarii* del Giusti.

[2] Tra gli altri leggi il Mamiani: *Di un nuovo diritto pubblico europeo,* Cap. XV, *Dell' idea archetipa del giure internazionale europeo,* § II. pag. 263, e l'appendice: *Dell' ottima congregazione umana e del principio di nazionalità,* § 21, *Come il progresso perfettivo di tutte cose non iscema la varietà del viver comune* pag. 588.

unico imperio è conseguenza o della loro decadenza o della loro infanzia, ovvero della feroce violenza. L' impero macedone venne nell' ora del decadimento greco; quello de' Cesari del decadimento romano.

La teocrazia papale fu possibile nella infanzia de' popoli barbarici e nello scadimento persistente delle genti latine. L' impero napoleonico fu possibile per la consumazione degli elementi rivoluzionarii.

Se adunque le disposizioni e le virtù peculiari, che la natura concesse ai popoli, daranno effetti nuovi e straordinarii e manterranno copiose le forze del vivere nazionale, io giudico impossibile la conformità politica del governo degli stati.

E ciò che non permette la natura, il comune progresso neppure desidera come profittevole.

Se i popoli fossero adunati e congiunti insieme secondo la foggia delle federazioni occorrerebbe una forza comune per la funzione di un tribunale supremo.

Tutti coloro che sognarono la fondazione di un tal magistrato riconobbero la necessità di una forza comune, ordinata pel fine di farne eseguire le decisioni.

In questa peculiare materia i pubblicisti dai sogni dorati modellarono le loro proposte sul sistema delle *esecuzioni federali.*

Tolgo ad esame il disegno del Larroque.

Questo erudito scrittore non tace che la nazione tradotta innanzi il Tribunale supremo potrebbe non rispettare le decisioni, e consiglia sulle prime alcuni indugii provvidenziali, quindi ammette che: *questo sarebbe il caso in cui le nazioni obbligate al pari degl' individui a vigilare alla loro conservazione con una legittima difesa sieno riposte nello stato* di natura *e debbano respingere una ingiusta aggressione* [1].

S' intende col Larroque che le forze unite fiaccherebbero un solo temerario ribelle. Ma potrebbe egli riprometterci perpetuamente la mite ipotesi che uno solo dei popoli adunati faccesse atto di ribellione alla sentenza suprema?

Pur non sarebbe strano il caso che tra tutte o parecchie nazioni consociate sorgesse profondo dissenso intorno la giustizia della pronunziata decisione. Allora nascerebbe guerra scelleratissima, e l' unità di governo federale non permetterebbe ad alcuna nazione di starsene neutrale. Siffattamente sarebbe finita la guerra internazionale spesso limitata a due o

[1] *De la guerre et des armées permanentes*, par M. P. Larroque, ouvrage couronné par le Comité du Congrès de la Paix, de Londres, § XX, *Fonction d' un Tribunal suprême et d' une force commune*, pag. 263.

più nazioni e si avrebbe guerra grossa, universale, civile.

Gli esempii delle ultime lotte sanguinose dell'America, della Germania, della Francia, dell'Italia e dell'Austria non consigliano alcuna preferenza per le guerre civili sopra le internazionali.

La crudele testimonianza delle ribellioni, dei tumulti interni negli Stati, dei facili cambiamenti di governo, dei frequenti rinnovamenti politici, la persistenza del delitto non ostante prigioni, giudici ed uomini di armi ci avvisano di questo: essere l'ideale della *pace perpetua* contraria alle condizioni della società e cipermettono di ripetere col Leibnitz:

« *Io mi ricordo della epigrafe di un cimitero* « *con queste parole: Pax perpetua, perchè i* « *morti non si battono punto, ma i vivi sono di* « *un altro umore, ed i potenti non rispettano* « *guari i tribunali.* » [1]

Per ciò medesimo che io non auguro che le nazioni escano dalla loro libertà e parità naturale per andar soggette alla sentenza di veri giudici, che accompagnino col costringimento della forza i loro decreti, non cavi ciascuno

[1] Volume 5. delle opere. *Osservazioni sul progetto di una pace universale.*

argomento per dirmi il pubblicista della sfiducia e il fautore di guerre continue.

Per mio sentire nello studio del diritto internazionale ho giudicato preferibile alla ricomposizione degli animi, più glorioso e più bello per ciascuna nazione libera di sè il mantener la pace con mezzi conciliativi e persuasivi, con la strettezza di accordi e di obblighi arbitrali invece di dar preferenza alla istituzione di tribunali internazionali, che trasformerebbero i diplomatici ed i professori di diritto in curiali dall'acuto distinguere e dal sottile interpretare.

Tra i modi atti a mantener la pace e risolvere gl' internazionali conflitti più che alle pacifiche mediazioni ed alla bontà di amichevoli consigli ho posto mente ai *compromessi* tra governi con similitudine a quanto si opera tra privati cittadini per civili e commerciali negozii.

Non vi ha cosa più naturale e più consentanea alla socievolezza umana del fatto di riferire al giudizio di quelli, che hanno la nostra stima ed ispirano la nostra fiducia, le nostre discrepanze.

Questo accade ogni giorno come un sentimento spontaneo dell'anima umana. Appena una contestazione sorge tra due persone noi veggiamo le medesime rivolgersi a quello dei

presenti che gode fama di più valente e chiedergli l' imparziale giudizio. Iacob disse a Labano: *Pone hic coram fratribus meis et fratribus tuis et judicent inter me et te.* [1]

Questo modo di risolvere i litigii fu detto da molti pubblicisti proprio della infanzia delle società, perchè fu originario e primitivo tra le genti, e perchè in appresso le complicate relazioni, gli sviluppati interessi, la cresciuta forza sociale resero necessaria la istituzione delle magistrature. Ma la precedenza della genesi storica degli arbitrati nella serie degli atti e delle forme giudiziarie nulla detrae alla bontà ed all' assennatezza del modo.

Le consuetudini antiche ed universali tra i popoli hanno per lo più a fondamento la comune natura della società.

Gli arbitrati sono un segno della razionalità della persona umana, della libertà sua naturale.

Gli uomini che ricompongono i loro interessi rimanendo in dignità pari ai magistrati ed ai giudici, facendo volontaria elezione dei medesimi *sine strepitu forensi*, attestano la persistenza dei migliori attributi della natura umana.

La spontaneità di questo mezzo giudiziario è provata dal fatto che l' arbitrato passò per tutte le epoche della storia senza perder nulla

[1] Genesi 31, v. 36 e 39.

della sua importanza verso gli uomini gelosi di avere una giustizia di loro scelta e di sottrarsi alle spese, alle lentezze, alle discussioni irritanti dei pubblici tribunali. [1]

L'umanità che rinvenne la prima origine della giustizia nell'arbitrato ora con preferenza torna al medesimo.

Non ostante il complicato meccanismo degli ordinamenti di rito tutti i popoli conservarono nelle loro leggi giudiziarie questa santissima ed antica istituzione che gl' Indi, i Greci ed i Romani ebbero in pregio, che i popoli barbari adottarono, che le leggi moderne riconoscono in capo delle loro codificazioni giudiziarie.

Tralascio di riferire le diverse forme, che l' arbitrato prese nelle istituzioni civili delle genti, mi basti di notar questo: che l'idea più generalmente adottata fu di considerare il compromesso come una convenzione, per la quale le persone che hanno una controversia si obbligano ad accettare la decisione degli arbitri come definitiva.

L'arbitrato uscì prestissimo dal terreno della società civile per esercitare azione benefica nelle relazioni internazionali.

Questo allargamento dell' azione degli arbitrati non ci maraviglia punto, poichè le nazioni

[1] Dalloz. Répertoire de législation et doctrine. Vol. IV. Arbitrage.

sono aggregati di uomini, di cui hanno gli stessi istinti e passioni.

La libertà e la parità naturale, che sentono gl'individui, accrescono il forte sentimento della indipendenza nazionale.

Tra popoli naturalmente eguali e indipendenti altre forma di giudizî non è possibile, tranne questa di giudici amichevoli, fiduciosamente scelti e voluti.

Perciò i capi delle genti delle città si sottomisero alla sentenza di certi giudici scelti per le controversie esterne, nello stesso modo che procedevano i popoli nelle loro negoziazioni private. Nè tali accordi ed obblighi potettero nell' antichità parere soverchia docilità e modestia politica, poichè come lo dice la stessa significazione della parola *politica*, l' ordinamento predominante appo l'antichità fu il concentramento dello stato nelle mura della città, e la sovranità limitata in una casta, come privilegio cittadinesco. Allora quindi correva minore distanza tra le società politiche e le internazionali. Per questo le storie dei trattati sono piene da remoti tempi di sentenze arbitrali, che pronunziarono giudici scelti da uno stato neutrale per stati viventi in rivalità d'interessi (κρίσις, *sententia*).

Dallo studio delle relazioni tra gli Stati della Grecia orientale riferiamo i seguenti casi.

L' alleanza di cinquanta anni tra Argos e Lacedemone contiene questa clausola finale, che se alcuna controversia fosse sorta tra le due nazioni collegate, avrebbero ricorso all'arbitrato di una città neutrale.

Che questo genere di composizione sia stato securo e facile per placare litigî, specialmente di secondaria importanza, l'attestano un notevole esempio dei tempi di Solone ed alcune iscrizioni modernamente rinvenute ed illustrate.

Plutarco nella Vita di Solone riferisce che cinque Spartani, Critolaidas, Amonfarete, Ipsechidas, Anaxilas, Cleomene furono scelti per giudici tra gli Ateniesi ed i Megaresi relativamente a Salamina.

Gli storici parlano di una convenzione tra gli Ateniesi ed i Beoti. Gli abitanti di Lamia furono scelti arbitri di una controversia di cui è ignoto il soggetto.

La città scelta in tal caso era detta ἔκκλητος, perchè si aveva il costume di fare uno speciale appello alla sua equità ed ai suoi sentimenti di benevolenza per entrambe le parti.

Gli archeologi decifrarono un documento perfettamente conservato, contenente una sentenza arbitrale, la quale determinò le frontiere di due città della Tessalia, Melitea e Pera.

I giudici in tal caso furono gli Etolii, che esposero la loro decisione in dialetto dorico.

Le celebri tavole di Eraclea contengono la determinazione dei limiti del territorio sacro appartenente ad un tempio di Bacco.

Un altro caso di arbitrato è la conciliazione (σύλλυσις) tra Paros e Naxos ottenuta da giudici eretii sopra una controversia religiosa.

La medesima storia greca contiene la narrazione di alcuni interminabili litigi.

Una disputa sorta tra Priene e Samos era stata composta dal celebre Bia, uno dei sette sapienti della Grecia.

Poichè si rianimò dopo due secoli sotto il regno di Lisimaco, questi scelto per arbitro scrisse una lettera agli abitanti di Samos, la quale in parte è giunta sino a noi. Non ostante la detta sentenza la controversia non ebbe termine e le due città si sottoposero all' arbitrato di Antioco Theos, che inviò conciliatori amichevoli detti ενθεται.

L' opera di costoro fu sì poco durevole che indi a poco Tolomeo Filometore re di Egitto intervenne nella disputa.

Infine il negozio fu deferito ad una commissione di giudici Rodiani sotto l' autorità dei romani già signori della Grecia. Era l' anno 138 prima di G. Cristo.

Altro dissidio parimente interminabile fu quello sorto tra Ateniesi ed i Beoti pel possesso di Oropos, città limitrofa ai loro terri-

torii. E fu un soggetto della famosa ambasciata dei tre filosofi Carneade, Diogene e Critolao appo il Senato romano.

Il discorso d' Ipperide per Euxenippo rinvenuto non è molto ci dà le prove di uno assai curioso processo compilato pel solo santuario di Amfiaraus in Oropos.

Verso la metà del primo secolo innanzi G. Cristo il governatore romano nell' isola di Creta rimise ai Parii la cognizione di un simigliante dissidio tra la città d' Itania e quella di Jerapytna.

La sentenza, che avanza, meriterebbe diligente studio per raccogliere l' esempio della cura e della prudenza, che gli arbitri usavano nel prepararsi alla decisione.

Sotto l' impero romano erasi resa frequente la istituzione di chiedere giudici straordinarii eccezionali alle straniere propinque città, allorchè i giudici indigeni erano sospetti di parzialità. Molti documenti lo attestano.

Una iscrizione di Smirne scoperta, pubblicata ed illustrata dal sig. Le Bas riassume un arbitrato verso l' anno 416 innanzi G. Cristo dato da giudici di Argo poco tempo prima che Melos fosse caduta sotto la vendetta di Atene.

Questi *compromessi* erano raccomandati dagli storici e dai politici greci. Tucidide dice *é un delitto di trattar* da nemico colui che è

pronto ad accettare un arbitro » Aristide loda Pericle che per ischivar la guerra avea voluto *prendere arbitri a risolvere la disputa.* Socrate nel suo discorso contro Tesifone lodò Filippo il Macedone che si era mostrato pronto a rimettere *al giudizio di qualche città imparziale tra le parti tutti i dissidi, che aveva con gli Ateniesi.*

Tucidide narra che i Corciresi fecero sapere ai Corintii ch'erano presti a discutere la loro causa innanzi quella tra le città del Peloppo-neso che d' accordo avrebbero scelto.

I Romani nella loro supremazia politica su gli altri popoli spesso furono chiamati a dare arbitrati, e talora li imposero ai popoli soggetti per ricomporli ad amistà.

Cicerone biasima fortemente un tal Q. Fabio Labeone, che incaricato di decidere una controversia per territorio tra Nola e Napoli trovò modo di aumentare le possessioni romane a detrimento delle due parti.

Pompeo diè arbitri ai Parti ed agli Armeni per regolare le loro frontiere. Gli stessi Romani nell' applicazione della loro politica verso gli altri popoli, spesso se ne appellarono prudentemente al giudizio degli arbitri.

Tito Livio reca che invocarono una sentenza arbitrale nei dissidii con i Sanniti.

Plutarco dice che il principale officio dei fe-

ciali romani era di non permettere la guerra prima che ogni speranza di ottenere un arbitro non fosse estinta.

Il costume degli arbitrati era in vigore presso gli altri popoli coevi.

Ciro prese arbitro per se stesso ed il re di Assiria il re degl' Indi. I Cartaginesi chiesero arbitri nei loro dissidii con Massinissa a fine di evitar la guerra. Strabone dice dei Druidi dei Galli, « eglino erano talvolta arbitri anche tra i belligeranti e spesso separarono combattenti che si avanzavano gli uni contro gli altri. Lo stesso autore racconta che i sacerdoti compivano lo stesso ufficio in Iberia.

Le età posteriori sono parimenti piene di esempii di arbitrati.

La civiltà che nei tempi di mezzo, quando ovunque era grande disordine e dissoluzione sociale, brillò precocemente bella ed operosa in Italia ci attesta per le sue storie che continui arbitrati restituivano la pace alle municipali repubbliche.

In appresso quando l' Europa tornò a ricomporsi sotto la forza del papato religioso e politico e quindi sotto le sovranità laicali gli arbitrati tornarono in uso; benchè con alquanta rarità.

Io stimo che alcuno non abbia da maravigliare della poca frequenza di questo virtuoso

modo di serbar la pace tra i popoli, quando consideri l' indole propria alla teocrazia sacerdotale ed ai principati assoluti.

La Chiesa di Roma a simiglianza dell' impero romano, che aveva voluto confiscare numi e regni stranieri, trasformando la democrazia cristiana in una monarchia assoluta, ruppe aspra guerra alla potestà civile. Questa non appena uscì vincitrice dal regime feodale e dall' odio sacerdotale tenne in pregio i modi guerreschi, per i quali erasi procacciata la vittoria.

Verso la fine del decimoquinto secolo il sistema politico di Europa si trasformò per un concorso straordinario di eventi.

L' Impero di Oriente finì di cadere sotto la forza di Maometto II, Luigi XI salì sul trono per abbattere il feudalismo. Era prossima la epoca in cui Colombo indicava un nuovo mondo all' antico e Lutero doveva ritogliere il pensiero religioso dal letargico sonno.

L' uso della polvere da sparo e l' archibugio prepararono gli eserciti permanenti, la falsa gloria militare, le continue guerre di conquista. Vedesi in tanta copia di violenza e di personale ambizione scarso esempio di umana e laudata pace.

Sotto il predominio papale gli arbitrati avevano smesso il carattere loro precipuo di spontaneità.

Il Vescovo di Roma insegnando di aver ricevuto dal cielo il potere di ricomporre la inimistà tra i popoli cristiani tentava d'imporli ai regnanti.

Pur nullameno non mancarono esempi di arbitrati pontificali liberamente chiesti.

Nel 1244 l' imperatore Federico II scelse il Parlamento di Parigi giudice delle controversie pendenti col Papa Innocenzo IV, che era in quel tempo in Parigi.

Filippo il Bello e Riccardo re d' Inghilterra elessero nel 1298 papa Bonifacio VIII per arbitro.

Filippo il Lungo ed i Fiamminghi nel 1319 scelsero per arbitro Papa Giovanni XII.

Memorabile e notissimo è quel caso di sentenza arbitrale data da Alessandro VI tra Portoghesi e Spagnuoli, che si disputavano il possesso delle Antille.

Tirò il pontefice una linea dall' un polo all' altro, e fatta la divisione delle terre, ne attribuì eguale porzione a ciascuno dei contendenti.

L' Imperatore Massimiliano ed il Doge di Venezia elessero ad arbitro delle loro controversie il Papa Leone X.

In questa medesima materia le storie narrano che nell' anno 1475 Carlo VII ed Edoardo d' Inghilterra fecero compromesso sotto pena

di 3,000,000, scudi di scegliere quattro arbitri di comune accordo per comporre in tre anni le loro controversie , con facoltà di surrogare quello tra gli arbitri che venisse a morte.

Nell' anno 1546 i re di Francia e d' Inghilterra stettero alla richiesta decisione di quattro avvocati in una controversia per la somma di 512,022, scudi.

Luigi XII fu nominato unico arbitro dai duchi di Gueldres e Julien. Il Parlamento di Grenoble fu scelto sotto Francesco I per giudicare le pretese di due principi sopra una terra del Milanese.

Il medesimo diè nell' anno 1613 una sentenza arbitrale agli arciduchi di Austria ed al duca del Wurtemberg per un litigio sulla contèa di Montbelliard.

Nell' anno 1570 Giovanni Begat, consigliere del Parlamento di Dijon fu indicato dal re di Spagna e dagli Svizzeri per decidere le loro controversie sopra i termini della Franca Contea.

Nella mia storia degli studî del Diritto internazionale in Italia ho ricordato le onorate tradizioni delle italiche università.

L' Alciato esaminò i diritti di sovranità e d' indipendenza di varî principati d' Italia e di Alemagna, i Dottori di Perugia, di Bologna e di Padova furono consultati da Casa Farnese sulla controversia della successione al Porto-

gallo, e in tempi più a noi vicini altri giureconsulti decisero la contesa pel Monferrato tra il Duca di Mantova e il Duca di Savoja.

Per lo esempio così duraturo dei compromessi internazionali attraverso le grandi trasformazioni politiche degli Stati riesce evidente che allora quando la scienza del diritto internazionale sorse dopo il Trattato di Westfalia come vincolo di unione tra i popoli usciti dalla padronanza della unità religiosa, i cultori di quella dovettero registrare gli arbitrati tra i modi di ricomporre i dissidî. E ben s'intende che Ugon Grozio, il quale tenne il metodo di stabilire sul fatto il diritto, ne parlasse con grande corredo di citazioni. Ma il pubblicista olandese per siffatto metodo impiega brevi parole alla esposizione della parte teorica. Egli scrive: il secondo mezzo tra quelli che non hanno alcun giudice è il *compromesso*.

Raccomanda ai re ed agli stati cristiani di star con preferenza a questo modo di pacifica composizione ed esprime brevemente il voto della utilità o quasi necessità di alcune assemblee di potenze cristiane, nelle quali le controversie di alcune fossero ricomposte da quelle, che non avessero interesse nell'affare, e nelle quali si prendessero risoluzioni per forzar le parti a ricevere la pace con eque condizioni.

Io stimo che il Grozio non meriti alcuna cen-

sura per aver dato poca importanza ai compromessi, poichè in una nota ci riferisce la condizione de' suoi tempi, scrivendo: *i grandi trascurano ordinariamente questo modo di por termine alle controversie* [1].

Poco proficuo sarebbe il lavoro di tener dietro ai minori pubblicisti.

Il Vattel nel suo trattato del Diritto delle genti, che ha l' indole di una Enciclopedia Giuridica, parla più largamente dell' arbitrato.

Ei distingue la mediazione dall' arbitrato. Il mediatore è conciliatore e non giudice, e per nulla obbliga le parti, che lo accettano. L'arbitrato ha una forza obbligatoria.

« Quand les souverains ne peuvent convenir « sur leurs prétentions, et qu'ils désirent cepen- « dant de maintenir ou de rétablir la paix, ils « confient quelquefois la décision de leur « différends à des arbitres, choisis d'un commun « accord. Dès que le compromis est lié, les « parties doivent se soumettre à la sentence « des arbitres: elles s' y sont engagées et la « foi des traités doit être gardée [2].

Il Klüber pone parimenti l' arbitrato tra le vie di giustizia, che riconducono alla pace. Egli scrive:

[1] Lib. II: C. XXIII n° VIII.

[2] Vattel, *Le Droit des gens*. Vol. II, Lib. II, Cap. XVIII, § 329. *De l' arbitrage.*

« En raison de leur indépendance politi-
« que, les États parties ne sont point obligés
« de reconnaître un juge commun pas plus que
« l' un d' eux ne pourrait, sans le consente-
« ment et l'acquiescement de l'autre, décider
« dans sa propre cause.

« Un jugement n' est donc admissible que
« de l' accord des deux parties, en choisissant
« pour *arbitre* ou l' une d' entre elles, ce qui
« cepedant n' arrivera que rarement, ou bien
« un ou plusieurs tiers. Non seulement les
« membres de l' un ou de l' autre État en
« contestation, mais aussi les tiers États ou
« leurs sujets, peuvent être appélés à l' arbi-
« trage. Si celui qui a été élu accepte, il est
« en droit, après une discussion et l' examen
« suffisant des raisons pour et contre de pro-
« noncer le *jugement arbitral* (*laudum*) qu'il
« croit conforme aux principes du droit des
« gens » [1].

Il De Martens dopo aver distinto la mediazione dal *compromesso*, parla siffattamente del concorso di una terza potenza per dirimere le controversie.

« Elle est choisie en qualité de *juge compro-*
« *missaire* pour prononcer une sentence puisée

[1] Klüber, *Droit des gens*. Capo III, Droit de Paix. § 318. *Voie de justice*.

« dans les principes du droit et obligatoire « pour les deux parties. Cette dernière voie « très usitée dans tout le cours du moyen-âge, « n' a pas été entièrement abandonnée jusqu' à « ce jour » [1].

E l' annotatore di lui, Carlo Vergé.

« Il y a cependant, entre la médiation et le « compromis, qui implique l' arbitrage, cette « différence que, par la médiation, les parties « interéressées conservent la libre faculté d' ac- « cepter ou de ne pas accepter les arrangements « proposés, tandis qu' elles sont liées par le « compromis et que la décision arbitral doit « leur servir de loi et de règle » [2].

Il Wheaton tace affatto dei compromessi od arbitrati. In un'opera di diplomatico scrittore questo silenzio non reca sorpresa, poichè l'ambasciatore americano scrivendo pensò forse al disuso di questo modo sì antico di ricondurre la pace.

Gli scrittori inglesi ne discorrono con relativa brevità. Veggansi il Travers Twiss nella s. 5, del II volume della sua opera, il Phillimore, volume III del Comm. s. 3., il Bielfeld, Ins. polit. vol. II.

[1] De Martens, *Précis du Droit des gens moderne de l'Europe*, Vol. 2° Lib. VI. § 176.

[2] Opera e loco citati.

Gli autori italiani hanno senza commento di sorta ripetuto le brevi parole del Vattel e del Klüter. [1]

Invece tra gli autori moderni di diritto internazionale l'Heffter, il Bluntschli tedeschi, ed il Calvo spagnuolo, hanno con una qualche larghezza trattato la materia dei *compromessi ed arbitrati.*

Le ragioni di questa larga trattazione sembrano a me riposte nelle loro qualità e nella condizione dei tempi.

La scuola tedesca attinse le sue idee da una istituzione d'indole moderna e speciale alla propria nazione, cioè dall'Austregal: specie di tribunale con missione di statuire intorno le contestazioni nate tra i Sovrani della passata Confederazione germanica, e che secondo il Decreto federale del 30 ottobre 1834 (articolo 12), poteva essere sostituita da una Corte arbitrale di cui la Confederazione faceva eseguire le sentenze.

Il pubblicista spagnuolo per i moderni esempi di rinascenti arbitrati raccolse ed ordinò la dottrina sparpagliata nei libri precedenti.

Gli esempi del risorto usd sono i seguenti [2].

1 Vedi Sandonà, Fiore, Casanova.

2 Vedi De Clerq, *Recueil des traités avec la France ec.* e De Martens, *Nouv. Recueil des Traités, ecc.*

Negli anni 1834 e 35 la Francia sostenne una guerra contro i Mori Trartzas sopra la costa di Portendick (Senegal). Alcuni provvedimenti di guerra sollevarono reclami dei negozianti inglesi, che facevano il commercio della gomma su quella costa. Poichè i governi inglese e francese con lunga corrispondenza non giunsero a sistemare la controversia s'accordarono di rimetterla alla decisione arbitrale del Re di Prussia. Il quale diè sentenza il di 30 novembre 1843, dichiarando spettare alla Francia il dovere di pagare una indennità a risarcimento dei danni patiti dai commercianti per l' omessa notificazione al governo inglese del blocco posto dalle autorità francesi.

La Francia diê esecuzione alla sentenza. Una commissione mista nominata nell' anno 1844 specificò la somma da pagarsi e le Camere francesi la votarono nella sessione legislativa dell' anno seguente.

Il trattato di pace sottoscritto il di 9 marzo 1836 tra la Francia e il Messico dopo il bombardamento del forte di Ulloa rimise all' arbitrato di una terza potenza la decisione di due punti: 1. Se il Messico fosse stato nel diritto di richiedere alla Francia la restituzione o l' equivalente delle navi da guerra messicane catturate dopo la resa del forte; 2. se fosse stato il caso di dare indennità ai Messicani,

che avevano sofferto dalle ostilità posteriori alla detta resa, ed ai francesi danneggiati dalla legge di espulsione promulgata dal governo messicano.

La Regina d'Inghilterra scelta per arbitra sentenziò il dì 1 agosto 1844, in senso negativo, dicendo giustificati i medesimi atti dallo stato di guerra esistente fra i due paesi.

Negli anni 1823 e 24 atti di ostilità con sequestri e prede marittime intervennero tra le due flotte francese e spagnuola, mentre eravi stato nella Spagna l'intervento francese.

A pace fatta le due parti sottoscrissero una convenzione in data del giorno 5 gennaio 1824 la quale determinava le conseguenze delle dette catture. Sorsero dubbi per sapere se le due navi spagnuole la *Veloz Mariana* e la *Victoria* e l'altra francese la *Vigie* dovessero essere comprese nel numero.

La Veloz Mariana era stata catturata dal vascello di linea francese il dì 22 febbraio 1823, mentre che la guerra era cominciata soltanto il giorno 8 aprile dello stesso anno. La Vigie invece era stata catturata sulle coste del Perù da un corsaro spagnuolo il giorno 12 gennaio 1824, cioè tre mesi dopo la fine della guerra. E la Victoria l'era stata dalla squadra francese presso Cadice il dì 15 luglio 1823, quando le ostilità non erano ancora terminate.

Intanto le due parti reclamavano indennità pel sequestro dei tre bastimenti.

Infruttuose trattative si fecero fino all' anno 1851, ed in questo si accettò alla fine l'arbitrato del re dei Paesi Bassi. Questi con sentenza arbitrale del giorno 13 aprile 1852 giudicò non esservi luogo ad indennità per la nave *Victoria* da esser compresa tra le giuste prede, dovere la Spagna e la Francia reciprocamente indennità ai proprietarii della *Veloz Mariana* e della *Vigie*.

Solamente il dì 15 febbraio 1862, una convenzione sottoscritta tra queste due potenze eseguì le decisioni della sentenza arbitrale.

Nella notte del 26 settembre 1814 una sanguinosa collisione avvenne tra i marinai del corsaro americano il *General Armstrong* e gli uomini delle scialuppe inglesi di una squadra nel porto di Fayal, una delle isole Azorre, mentre pendeva la guerra tra l' Inghilterra e gli Stati Uniti.

Allo spuntare del giorno un vascello della squadra cannoneggiò il corsaro a tal segno che il capitano dovette abbandonarlo e distruggerlo, affinchè non fosse caduto in mano nemica.

Gli Stati Uniti sostennero dover' essere responsabile delle conseguenze del fatto il governo portoghese, poichè l' aggressione era stata

consumata in un posto di tale nazione, nel quale le autorità locali non avevano data opera ad impedirla.

I reclami furono vivi sino all'anno 1852, nel quale decise l'imperatore dei Francesi con sentenza arbitrale del giorno 30 novembre.

Le prove somministrate dal Portogallo chiarirono questi fatti: che il governatore dell'isola non era stato avvertito a tempo; che la protezione di lui fu chiesta dal capitano quando il sangue era stato sparso; che il governatore aveva protestato innanzi il comandante della squadra inglese per ottenere la fine delle ostilità e per la violata neutralità; e che la guarnigione e le artiglierie dell'isola non sarebbero state da tanto da rendere possibile un'operazione guerresca.

Per queste ragioni l'arbitro disse irresponsabile il governo portoghese « dei risultamen-
« ti di una collisione avvenuta in dispregio dei
« suoi diritti di sovranità; in violazione della
« neutralità del suo territorio senza che gli uf-
« fiziali locali fossero stati posti in avviso per
« tempo al fine di accordare aiuto e protezio-
« ne a cui di diritto ».

Il giorno 7 giugno dell'anno 1862 tre uffiziali della nave inglese la *Forte* nella rada di Rio de Janeiro furono condotti al corpo di guardia e quindi in prigione per una rissa avuta con

una sentinella brasiliana. Gli agenti brasiliani sostennero che gli uffiziali inglesi erano stati provocatori ed ubbriachi, e che la loro detenzione con ogni cortese trattamento era durata brevissimo tempo. Il governo inglese chiese riparazione di tal fatto reputandolo grave offesa alla marina nazionale. Il Re de' Belgi fu scelto per arbitro, il quale riconobbe che le leggi brasiliane erano state applicate lealmente agli uffiziali inglesi, i quali inoltre non erano vestiti delle loro insegne nell' atto dell' arresto.

Il 9 maggio 1821 Lord Cochrane, vice-ammiraglio della squadra del Chilì nella valle di Sitana, sul territorio dell'antico viceream del Perù, fece sequestrare violentemente una somma di argento proveniente dalla vendita di mercanzie importate dal brick *Macedonia* della marina mercantile degli Stati Uniti. Questi reclamarono in nome degl' interessi de' loro nazionali, poichè la proprietà privata non sia sequestrabile su terra.

L'arbitrato del Re de'Belgi fu accettato il 23 dicembre 1848. L'arbitro sovrano il dì 15 maggio 1863 decise che il governo del Chilì dovesse restituire la somma con gl'interessi a quello degli Stati Uniti.

La sera del 24 giugno 1860, il Presidente del Perù Don Ramon Castilla fu ferito da un colpo di pistola tirato da mano sconosciuta.

L'istruzione fece cadere i sospetti sul capitano Tommaso Melville White, suddito inglese, che fu menato prigione il 23 marzo 1861, a Callao e quindi tratto in Lima. Il 9 gennaio 1862, il White fu posto in libertà per sentenza, la quale dichiarava insufficienti le prove per la condanna, a condizione che il giudicato dovesse senza indugio abbandonare quel paese.

Il governo inglese presentò domanda di una indennità di lire sterline 4,500 a favore del White, poichè questi adduceva di aver sofferto cattivi trattamenti e di essere stato danneggiato dal tardivo giudizio e dalla espulsione.

Il Senato di Amburgo, città anseatica, scelto a dar sentenza arbitrale, giudicò il 24 aprile 1864, essere la domanda britannica pienamente caduta, perchè erano insussistenti i fatti esposti dal White, e perchè i procedimenti dei tribunali peruviani erano stati conformi alle leggi.

Forse gli esempî di moderni arbitrati saranno ancora più abbondanti. Io so di aver posto diligente cura nel ricercarli.

Resta ora che io dica quali saranno state le ragioni di questo ritorno al saggio e precedente sistema degli arbitrati. Suppongo che nasca questa domanda nell' animo del lettore. Dissi innanzi che il doppio despotismo sacerdotale e monarchico aveva fatto trascurare i medesimi. Aggiungo che lo allontanarono benanche

quei sistemi od espedienti dell' *equilibrio europeo* e dell' *intervento armato* del Trattato di Vienna, per i quali l'Europa cercò di assicurare la pace.

Le mutate condizioni della società europea per la prevalente libertà popolare dei governi rappresentativi, il ravvicinamento degli Stati per i rapidi mezzi di viaggio e di trasmissione del pensiero, il crescente predominio degl'interessi economici, la diffusa cognizione della solidarietà delle nazioni, la cresciuta indipendenza di altri Stati prima secondarî nel concerto europeo resero più temibile la guerra, più necessarii i rimedii a frenare gl'internazionali dissidî. Talchè si vide per queste disposizioni i governi congregati a Parigi per dettare la pace seguita alla guerra di Crimea raccomandare innanzi di ricorrere allo esperimento delle armi la mediazione delle potenze amiche. Onde merita biasimo la Francia per avere acceso la micidialissima guerra con la Germania senza dar tempo a proponimenti di amistà, come recavano il Protocollo XXIII, adunanza del 14 aprile 1856, e l' articolo ottavo dell' anzidettto Trattato.

» *S'il survenait entre la sublime Porte et l' une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçat le maintien de leurs relations, la sublime Porte et*

chacune de ces Puissances avant de recourir à l'emploi de la force mettront les autres parties en mesure de prevenir cette extremité par leur action médiatrice.

Ed ora in mancanza di un potere supremo, che a modo di sovrana potestà decida dell'equo e del giusto tra le nazioni, i pubblicisti, la universale opinione salutarono con ogni migliore felicitazione il Trattato di Washington come esempio che servir possa a far considerare l'arbitrato un modo ordinario e regolare di estinguere i litigii tra gli Stati.

III.

REGOLE GENERALI DEI COMPROMESSI.

Io, che combattendo le ideali proposte di un ordinamento federativo di Europa, raccomandai da alcun tempo la utilità di un consesso permanente di arbitri, [1] giudico ora di somma utilità, che i pubblicisti facciano più profondo studio della dottrina degli arbitrati internazionali e che la diplomazia, gli uomini autorevoli di ogni contrada, la pubblica stampa, adunanze popolari ed ogni solenne manifestazione di popolare opinione addomandino la esecuzione del Trattato di Washington.

Presentemente, giova ricordare la più innegabile dottrina del diritto internazionale ed applicarla all'ultima frase della controversia anglo americana.

[1] Vedi Storia degli studii sul Diritto Internazionale in Italia, Conchiusione.

Dirò col Bluntschli, coll' Heffter col Calvo [1] e con la meno recente famiglia di scrittori.

I. Esservi arbitrato allora quando dué stati non potendosi intendere tra essi per decidere una quistione dubbiosa delegano una terza potenza, perchè decida in ultimo grado.

II. Il compromesso, ch' è l' atto col quale le parti s' impegnano, ha per origine il carattere litigioso dell' oggetto e per fondamento e norma i principî generali tanto intorno l' obbligatorietà dei trattati quanto i principî della procedura civile intorno i compromessi.

III. È noto che le leggi giudiziarie distinguono le *amichevoli composizioni* e gli *arbitrati*, e che la cardinale differenza tra le une e gli altri è riposta in questo che le *composizioni amichevoli* non sono appellabili e che gli *arbitrati* lo sono.

Nel diritto internazionale la mancanza di una potestà giudiziaria rende impossibile l'analogia con i principii dell'appellabilità delle sentenze arbitrali, eccetto il caso in cui lo stesso compromesso arbitrale internazionale non regoli il

[1] A. G. Heffter. Il Diritto internazionale pubblico dell' Europa. Libro II° § 109. *Compromessi.* Bluntschli, Il diritto internazionale codificato, arbitrati, art. 488 e seguenti. Carlo Calvo. Le Droit international, théorique et pratique précédé d' un esposé historique des progrès de la science du droit des gens. Lib. XIV, §§ 667.

modo di deferire il giudizio ad un secondo grado di giudici.

IV. Una seconda differenza capitale tra la procedura civile ed il diritto internazionale sta in questo che le decisioni degli amichevoli compositori sono rese esecutive, dalla pubblica potestà dello Stato, secondo le norme dichiarate dalle leggi civili; mentre le decisioni dei compositori internazionali non hanno forza alcuna di esecuzione contro il rifiuto delle parti. Però questa mancanza di sanzione non è soltanto propria alla sola peculiare materia de'compromessi; ma a tutta la materia del diritto internazionale: Questo obbliarono il Klüber ed il De Martens, quando scrissero la desuetudine degli arbitrati esser dipesa dalla difficoltà della loro esecuzione.

V. Quanto alle persone scelte per arbitri o le parti le indicano d'accordo, o convengono sul numero di quelle, che si possono scegliere, ovvero commettono a potenze neutrali la scelta.

Vi può essere anche un sistema misto, cioè alcuni degli arbitri esser nominati dalle parti ed altri da potenze neutrali.

VI. Gli esempi provano che furono nominati per arbitri professori, facoltà di diritto, giureconsulti, tribunali di commercio, gli antichi Parlamenti e principi regnanti. In tesi generale può dirsi che ogni persona capace possa esser arbitro.

Nel diritto internazionale sarebbe superflua la quistione se gli stranieri possano esercitare gli ufficii di arbitri, chè anzi sarebbe di qualche merito l' altra: se i nazionali abbiano i requisiti d' indipendenza e di imparzialità. [1]

Però intorno la scelta dei sovrani costituzionali occorrono alcune obbiezioni.

Prima è da osservare che nei governi rappresentativi il capo dello stato non ha tra le sue prerogative questa potestà di nomina, e che per le massime costituzionali della impersonalità regia e della responsabilità ministeriale la nomina è rinviata al ministro di grazia e giustizia od a quello degli affari esteri.

Secondariamente è da negare che senza una espressa disposizione di legge il potere esecutivo possa estendere a questo genere di ufficio la prerogativa di nominare agenti diplomatici. La controversia è degna di studio; imperochè la fiducia che le potenze obbligate all'arbitrato ripongono nel rappresentante dello stato all' estero, se attesta della stima in cui è tenuta col sovrano la nazione, non manca di creare

[1] Il codice di procedura civile italiano per la disposizione dell' articolo 10 ammette gli stranieri all' arbitrato. « *Chiunque, cittadino o straniero può esser nominato arbitro. Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl' interdetti e coloro, che esclusi dall' ufficio di giurato per condanna penale non furono riabilitati.*

una responsabilità morale, la quale eserçita qualche azione nelle relazioni internazionali.

Quando l' arbitrato divenisse una istituzione accreditata nelle controversie internazionali sarebbe degna di molta considerazione la proposta del Bluntschli, che vorrebbe che gli stati per mezzo dei ministri di giustizia o le Facoltà di diritto compilassero una lista permanente di giurati fra gli uomini più competenti negli studii del diritto, per esser scelto dalla medesima secondo i casi un collegio di arbitri.

VII. Quando ai modi di procedere, ammeno che le convenzioni speciali non li abbiano determinato specificamente, devesi riconoscere al tribunale il potere di ordinar prove testimoniali, perizie, communicazioni di documenti, concedere proroghe, ammettere discussione pubblica di avvocati e diplomatici. Insomma il tribunale deve avere il diritto d' imitare per analogia le norme ordinarie delle leggi di procedura civile.

VIII. La votazione dev' essere fatta a maggioranza relativa, quando il compromesso non determini altrimenti.

IX. La decisione dell' arbitrato ha un carattere essenzialmente giudiziario e perciò deve essere eseguita. Nullameno dev' essere fatta facoltà al collegio degli arbitri di fare proposte eque alle parti ed in senso di transazione, le quali se accettate renderebbero inutile la sentenza.

X. Nel silenzio del compromesso sonovi le ragioni, per le quali la decisione del tribunale può esser considerata come nulla.

Gli scrittori non sono concordi nell'indicare i casi di nullità.

L'Heffter ne cita sei.

Secondo questo scrittore, la decisione è impugnabile:

1. Se resa senza compromesso valevole e fuori i termini del compromesso.

2. Se data da arbitri assolutamente incapaci.

3. Se l' arbitro o l' una delle parti non ha agito di buona fede;

4. Se le parti o una di esse non sieno state ascoltate.

5. Se pronunziata su cose non chieste.

6. Se le sue disposizioni sieno contrarie in un modo assoluto alle regole della giustizia e non possono per conseguenza formar regolarmente l'oggetto di una convenzione.

Il Bluntschli è meno largo nel contemplare i casi di nullità; ammette la decisione potersi considerare come nulla:

a) Nella misura, nella quale il tribunale arbitrale oltrepassò i suoi poteri.

b) In caso di slealtà e di diniego di giustizia da parte degli arbitri.

c) Se gli arbitri avessero ricusato di ascoltare le parti o violato qualche principio fondamentale della procedura.

d) Se la decisione internazionale è contraria al diritto internazionale.

« Ma, dice il detto scrittore, la decisione degli arbitri non può essere attaccata sotto il pretesto che sia inesatta o contraria all'equità. Gli errori di calcolo possono essere sempre rettificati. »

Il Calvo riassume i casi più dall'Heffter che dal Bluntschli.

1. Se la sentenza sia stata pronunziata senza che gli arbitri sieno stati sufficientemente autorizzati o quando abbia statuito fuori ed oltre i termini del compromesso;

2. Quando coloro, che resero la sentenza si trovavano in uno stato d'incapacità legale o morale, assoluta o relativa, per es. se fossero legati da impegni anteriori od avessero nelle conclusioni formulate un interesse indiretto ignorato dalle parti che li ebbero scelti.

3. Quando gli arbitri od una delle parti non agirono di buona fede.

4. Quando l'uno o l'altro degli Stati interessati nella quistione non sia stato ascoltato o posto in grado di giustificare i suoi diritti.

5. Quando la sentenza tratta questioni non attinenti.

6. Quando n'è il tenore assolutamente contrario alle regole della giustizia e non possa fare l'oggetto di una transazione.

Pare a me che questi egregii pubblicisti di-

latino troppo i casi di nullità, lasciando per tal guisa aperte troppe vie per sfuggire all'obbligo di eseguire le decisioni.

Eglino, a mio modo di credere, si dipartirono soverchiamente dall'indole civile dell'arbitrato e non ponderarono che per la mancanza di un potere giudiziario, che dichiari tali nullità ben poco sia da lasciare alla volontà delle parti, laddove si voglia dare efficacia a simigliante modo di amichevole composizione.

Sopra la capacità delle persone credo io ingiusta ogni quistione d'incapacità, se posteriore all'esercitata giurisdizione.

Le dispute intorno la capacità assoluta o relativa riguardano lo stato civile del cittadino. Soggetti internazionali di diritto e parti interessate non hanno potestà di giudicarne.

Gli Stati abbiano il diritto di ripulsa, ma accettato il collegio, la sola pazzia o la morte ed altra impossibilità fisica potrebbero far mancare il numero legale.

Dico lo stesso intorno la buona fede. È questa delicatissima quistione. Allora soltanto gli Stati potrebbero negare esecuzione alla sentenza arbitrale, quando uno di essi potesse provare la corruzione degli arbitri in guisa da avere tale corruzione alterato il numero legale della decisione.

Neppur credo ammissibile il caso del non

dato diritto di ampia difesa. Delle due l'una. O la condotta degli arbitri fu fraudolenta e siamo nel caso precedente. O gli arbitri si dichiararono bene informati del fatto e ricusarono maggiori istruzioni, ed in questo caso non spetta alle parti mettere in dubbio l'illuminata convinzione dei giudici.

Quanto alle forme del procedimento troppo lata è l'espressione del Bluntschli, che parla di violazione di un *principio fondamentale di procedura.*

Conviene avvertire che negli arbitrati internazionali non è possibile dare preferenza ad alcuna speciale legge di procedura, e che per quanto vi sia una qualche maggiore analogìa tra le parti delle varie legislazioni relative alla materia, pur nullameno gli arbitri internazionali seguirebbero per lo più le tradizioni dei loro paesi di origine.

Ciò posto, allora soltanto la omissione di una regola di procedura potrebbe esser caso di nullità della decisione, quando le parti l'avessero specificamente prescritta nel compromesso, poichè non convien dimenticare che gli arbitri attingono il loro potere dalla espressa volontà delle parti.

È fuor di dubbio esservi caso di evidente nullità dell'arbitrato, quando la sentenza sia caduta fuori i limiti del compromesso, perchè gli

arbitri non possono avere una giurisdizione non data dalle parti e perchè è loro dovere di stare per la decisione al mandato delle medesime. *Arbiter nil extra compromissum facere potest*, è la regola del giureconsulto Paolo. Questo caso di nullità è riconosciuto da tutte le leggi giudiziarie e non ha bisogno di altro commento. È ammesso dalla concorde dottrina dei giuristi e degli autori di diritto internazionale.

Infine quanto alle conchiusioni della sentenza arbitrale opino neppure potersi ammettere per casi di nullità le *disposizioni che fossero contrarie al diritto internazionale*, come vuole il Bluntschli, e le altre assolutamente contrarie alle regole della giustizia, come sostengono l'Heffter ed il Calvo.

È noto che nelle amichevoli composizioni fatte secondo le leggi civili proprie di alcuno Stato gli arbitri sono dispensati dalla stretta osservanza delle regole di diritto e che perciò non è ammessa l' azione di nullità per simiglianti violazioni. [1] Come adunque nella mancanza di un codice internazionale scritto sarebbe ammessibile la nullità sostenuta dal Bluntschli?

Egli, autore del disegno di un codice di diritto internazionale, ha dato una latitudine alla materia degli arbitrati, che la scienza interna-

[1] Vedi Merlin, Carré, Dalloz ed altri scrittori.

zionale forse non potrà accettare. Per le stesse ragioni non è ammessibile la nullità ne'termini indicati dagli altri due autori.

Infine è da dire esservi caso di nullità, se la decisione arbitrasse contro gl'inviolabili diritti delle nazioni, le quali sono cose fuori commercio e non atte ad esser materia di convenzione e di trattati.

Su questo particolare subbietto credo inopportuno di richiamare la teoria delle cose, che non possono formare soggetto di trattati, imperocchè fu mio pensiero di studiare la sola parte del diritto internazionale relativa ai compromessi e non far opera superflua o maggiore.

Per le cose discorse conchiudo quattro essere i casi di nullità degli arbitrati.

1. Corruzione provata di alcuno degli arbitri, se la medesima mutò il parere, che altrimenti sarebbe stato emesso.

2. Se la sentenza sia stata pronunziata fuori i limiti del compromesso.

3. Se non sieno state osservate le clausole specificamente indicate nel compromesso.

4. Se la sentenza arbitrale abbia pronunziata alcuna cosa, che non sia atta ad essere materia di convenzione.

Mancano esempii storici per ciascun dei capi esposti.

Ma ve ne ha uno intorno la dichiarata nullità di una sentenza uscita dai limiti del compromesso.

Il Re dei Paesi Bassi nello statuire intorno la quistione de'confini, che dividevano l'Inghilterra e gli Stati Uniti, secondo il Trattato dell'anno 1827, lasciò sospesa la controversia di diritto e suggerì un modo di accomodamento affatto nuovo ed ipotetico. Le potenze interessate considerarono non avvenuto l'arbitrato e col trattato del giorno 9 agosto 1842, accettarono una linea media di confine, differente da quella proposta dallo stesso re nell' anno 1831.

IV.

DELLA IMPOSSIBILITA' DELLE ECCEZIONI D' INCOMPETENZA.

Nella esposizione della dottrina sopra gli arbitrati non ho posto ad esame la questione, se le parti, che strinsero un compromesso possa sollevare alcuna eccezione d' incompetenza innanzi il collegio arbitrale, prima che questo eserciti il proprio ufficio.

Si può fare presunzione mentale sicura che io reputo assolutamente impossibile la medesima, imperocchè non sarei giunto a parlare delle nullità, se alcun dubbio si potesse muovere sulla illegittimità delle dette eccezioni.

Non avrei creduto che la medesima difficoltà avesse potuto esser mossa, se dolorosamente non ne avesse dato esempio il governo inglese.

Gli autori di diritto internazionale tacciono unanimamente su tale obbietto, e la ragione ne è chiara ed aperta.

Si discusse per gli arbitrati di pura ragione

civile o commerciale dalla dottrina degli autori e dalla giurisprudenza, se gli arbitri possano statuire sulla propria competenza.

Generalmente fu detto di no, perchè gli arbitri non possono giudicare oltre i termini del compromesso e perchè il ministero pubblico dovrebbe essere inteso nelle quistioni di declinatoria: la quale cosa non è possibile innanzi il collegio arbitrale. Fu aggiunto che se gli arbitri dovessero risolvere le controversie intorno la loro competenza e le parti potessero proporle, sarebbe continuo l'ostacolo, che alla missione degli arbitri sarebbe frapposto.

Vi ha di più. Tali quistioni sarebbero viziose e superflue, perchè la precipua ricerca che gli stessi hanno il dovere di fare è di scorgere se le domande delle parti sieno ne' termini del compromesso, non essendovi deroga possibile alla massima che la decisione deve rimanere nei termini precisi del compromesso.

Alcuni autori pensarono che le quistioni, che si facciano intorno l'estensione dei poteri degli arbitri, non sono declinatorie od eccezioni d'incompetenza propriamente dette, ma che invece rientrano nei termini dell' articolo del codice di procedura, che stabilisce non doversi decidere oltre i termini del compromesso, e quindi fu deciso che in materia di arbitrati volontarii gli arbitri non sieno obbligati a rin-

viare ai tribunali le contestazioni sollevate intorno i poteri loro dati; ma che dopo una discussione completa possono meglio conoscere ciò che loro appartiene e ciò che loro è proibito di giudicare. In una parola gli arbitri pronunziano, come i tribunali ordinari, e solamente, se vi sia eccesso di potere nella sentenza, un ricorso è dato alle parti.

In questo senso il Carré, il Favard, il Mongalvy argomentano col Dalloz.

Ed in conformità di questa dottrina esistono abbondanti decisioni di magistrati.

Ora gli stessi principii sono applicabili nel diritto internazionale con la sola differenza che l' arbitrato volontario civile o commerciale è sottomesso all' azione dei tribunali per i casi di nullità e quello internazionale alla resistenza delle parti.

Quindi dato il caso che nella esecuzione di un compromesso internazionale, alcuna delle alte parti contraenti formuli domande contro i termini del medesimo, un solo diritto spetta alla parte avversaria, di avvertire gli arbitri che essi non hanno il potere di esaminarle, e laddove contro i poteri della convenzione giudicassero su quelle, sperimentare il diritto di dichiarar nulla la sentenza.

Questo è il procedimento leale, giusto, doveroso, che l' Inghilterra deve tenere nella qui-

stione dei danni indiretti innanzi il Tribunale arbitrale di Ginevra.

La potente nazione esponga le sue ragioni. Gli arbitri sentiranno il dovere di decidere nei limiti dell' ottenuto mandato. Ogni contrario modo offende il principio del rispetto, che si deve alle convenzioni liberamente e scientemente accettate.

Invece sembra temibile che l'Inghilterra voglia negare agli arbitri di statuire sopra la istanza di danni indiretti, dicendoli esclusi dai termini del trattato di Washington.

Se tale esclusione fosse pur vera, non una delle parti, ma il collegio arbitrale dovrebbe dichiararla.

Però procederò a questa ultima indagine, cioè alla interpretazione de' termini dello stesso Trattato di Washington. La è questa l' ultima parte della mia esposizione.

V.

INTERPETRAZIONE DEL TRATTATO DI WASHINGTONE

Mi astengo dal far discorso della dottrina del diritto civile intorno i danni diretti ed indiretti. Questo potrà essere argomento di altro lavoro. Sarebbe prematuro e forse dannoso il discuterne ora.

È indubitato che i termini del Trattato sono i più larghi e comprensivi.

Il dovere dell' interprete nelle materie contrattuali è di spiegare il pensiero, l'intenzione delle parti.

La prima regola è di stare al significato delle parole.

Il primo articolo del Trattato dice i due governi per metter fine a *tutte queste lagnanze ed in vista di regolare tutti questi reclami convennero « che tutti quelli designati sotto il nome generico dell' Alabama saranno riferiti ad un tribunale d' arbitrato composto di cinque arbitri.* »

L' articolo 2° dice che gli arbitri *esamineranno e decideranno con imparzialità* e con

cura TUTTE LE QUESTIONI *che loro saranno sottomesse* rispettivamente dalle due parti. Gli articoli 3 e 4 discorrono « *di una esposizione scritta o stampata fatta da ciascuna delle due parti, accompagnata da documenti ec. e di « memorie in risposta con documenti addizionali.* »

L' art. 5 parla di difese orali, di spiegazioni.

Che significano queste disposizioni testuali del compromesso? Che i contraenti vollero un esame pieno, profondo, completo di ogni parte delle varie e molteplici quistioni relative all'Alabama, e che per la estensione di questa volontà tutte le conchiusioni contenute nel *Alabama Claims* dell' America debbono essere esaminate dagli arbitri.

Le conclusioni americane sono classificate, come fu detto, in cinque capi.

1. Reclami per perdite dirette provenienti dalla distruzione delle navi e dei loro carichi fatta dagl' incrociatori insorti.

2. Spese cagionate allo Stato dall' inseguimento dei medesimi.

3. Perdita sofferta in seguito del trasferimento sotto bandiera britannica della marina mercantile degli Stati Uniti.

4. Aumento del prezzo delle assicurazioni.

5. Prolungazione della guerra ed aumento considerevole delle spese cagionate da quella.

Il collegio degli arbitri è sovrano nel conoscere della giustizia e della esistenza di tali danni; ma non vi ha parola del trattato che ne impedisca l'esame. Il sostenerto sarebbe una ingiuria al retto senso di ogni mente umana.

Il Trattato contempla il caso, che tutti i reclami possano essere ammessi, poichè con lo articolo VII. stabilisce che il Tribunale *potrà se lo troverà conveniente decretare una somma da pagarsi dall' Inghilterra* per TUTTI I RECLAMI INDIRIZZATI.

Il Trattato considera il caso, in cui alcuni reclami potrebbero per la loro dubbiezza impedire questo modo sommario di decisione, poichè l'art. 10 stabilisce che, se il Tribunale non decreterà una somma, una volta tanto, si *nomini un ufficio di assessori per verificare quali sono i reclami valevoli.*

Questi assessori sarebbero padroni di ammettere o ricusare alcuno o tutti dei capi di conchiusioni presentati dall' America.

I contraenti perciò stipularono reciprocità ed eguaglianza di diritti: all' America il diritto di presentare tutti i reclami, all'Inghilterra la latitudine di respingerli tutti e subordinatamente di restringere la misura dei danni.

Infine le due potenze convennero, mediante l' articolo 11, di considerare le decisioni del Tribunale « *come un regolamento completo*

finale, assoluto di tutti i reclami sopra menzionati. »

Il principio di ermeneutica legale che tutte le clausole delle convenzioni s' interpretano le une con le altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall' altra riconferma la pienezza della volontà delle parti a deferire ai giudici ogni specie di reclamo, indipendentemente dalla loro relativa giustizia, la quale è quistione di merito, che spetta agli arbitri di decidere.

Ma se i termini del trattato fossero oscuri, sarebbe opportuno di risalire ai motivi della convenzione.

E volentieri procederò, benanche a tale novella indagine, poichè la è tanto valorosa da dileguare ogni altra possibile obbiezione. Il protocollo riferito nella prima parte del mio scritto avverte che i commissari americani esposero in termini esattissimi tutti i capi dei loro reclami. Essi parlarono di *numerose perdite dirette* (*extensive direct losses*) *e danni indiretti* (*indirect injury*) *risultanti dal passaggio sotto bandiera britannica di una grande parte della marina mercantile americana, dell' aumento dei prezzi d' assicurazione, del prolungamento della guerra e dell' aggiunta di una somma considerevole alle spese occorse per la guerra e per la soppressione della ribellione.*

E questi medesimi capi invariabilmente furono ripetuti nella memoria presentata al Tribunale.

L' Inghilterra però per la voce di alcuni uomini di stato e per i clamori della sua reputatissima stampa crede di poter sostenere che una esplicita rinunzia dei danni derivati dalla protratta guerra sia stata fatta nella discussione del trattato. Che vi ha di esatto in questa allegazione ?

Reca il processo verbale che i Commissarii proposero pure che l' altra Commissione *s' intendesse intorno una somma da pagarsi dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti in una volta per tutti i reclami principali ed interessi. Mediante questo regolamento* avrebbero rinunziato ai loro reclami per *danni indiretti*; e dichiararono non esservi *pregiudizio tuttavia pel dritto di reclamare* pei danni indiretti, se *alcun regolamento di tal genere non fosse conchiuso.*

È certo che se l' Inghilterra avesse allora accettato un regolamento immediato ed il pagamento di una somma fissa non soltanto sarebbe mancato l'oggetto a'reclami, ma l'istesso oggetto del Trattato. Invece i Commissarii inglesi contestarono in genere tutte le pretese degli Stati Uniti , si ricusarono al regolamento proposto ed offrirono soltanto di sottomettersi ad un arbitrato , *purchè si trovasse un arbitro conveniente e che si convenissero i punti, ai quali l'arbitrato si applicherebbe..*

E gli agenti americani risposero esponendo il loro dolore che fosse andato a monte la proposta di una somma, *l'arbitrato non essendo il regolamento amichevole* (*the amiable settlement*) *in considerazione del quale avrebbero rinunziato alle loro domande di danni interessi.*

Risulta inoltre dalla lettura del processo verbale che le espresioni *amicable settlement* furono adoperate per la richiesta di una liquidazione immediata senza arbitrato , e che negli altri luoghi in cui si parlò di accomodamento sotto altre forme si usò la semplice parole *settlement* o *speedy settlement* (pronta liquidazione). Espressioni, che hanno diverso valore, e che non permettono di dire, come vorrebbe sostenere l'Inghilterra, che l'arbitrato presente sia lo stesso *settlement,* di cui fu prima discorso dall'America.

L'esattezza del linguaggio giuridico inglese non è a noi molto famigliare , ma crediamo doversi tradurre la parola settlement per *liquidazione.*

Per coloro, che hanno alcuna famigliarità coll'idioma inglese reco testualmente due brevi brani del Dizionario Legale del Bouvier, che giustificano la mia allegazione.

To SETTLE. *To adjuste or ascertain; to pay,* 2. *Two contracting parties are said to settle an account, when they ascertain what is ju-*

stly due by one to the other; when one pays the balance or debt due byhim, he is said to settle such debt or balance.

Ed appresso:

5. *The term settlement is also applied to an agreement by which two or more persons who have dealings together, so far arrange their accounts, as to ascertain the balance due from one to the other; and settlement sometimes signifies a payement in full.* [1]

Alle quali ragioni desunte dai motivi del compromesso sono da aggiungere altre due potenti considerazioni.

La prima che i commissarii inglesi non dovettero essere sorpresi dagli americani, poichè eglino sapevano che si potesse elevar pretesa dei danni indiretti.

L'alta Commissione si riunì a Washington, soltanto perchè non era stato ratificata dal Senato dell'Unione la precedente convenzione. E tra le ragioni del rigetto della medesima non ultima fu quella che non vi erano compresi i reclami indiretti. Se dunque i negoziatori inglesi erano avvertiti, perchè tacquero? Perchè a fronte delle esplicite riserve e condizioni degli agenti degli Stati Uniti non usarono alcuna espressio-

[1] A Law Dictionary, adapted to the Constitution and Laws of the United States of America.

ne, che significar potesse varietà di pensiero, di mente?

La seconda ragione è che entrambe le alte parti contraenti parlano la lingua inglese, onde nessun dubbio sarebbe lecito sopra il preciso valore delle espressioni usate.

L'Inghilterra perciò non può trarre alcun argomento in favore dal fatto che i Commissarii americani proposero di esser disposti a rinunziare ai danni indiretti, se amichevolmente e con somma fissa, immediatamente allora, si fosse dato fine alla controversia.

Se pure i Commissarii americani non ne avessero fatto speciale riserva, il loro diritto di presentare la istanza al Tribunale arbitrale di Ginevra per i danni indiretti non sarebbe pregiudicato. Spetta poi al Tribunale di esaminare la giustizia ed il fondamento, così di questi, come degli altri danni; ma niun limite alla proposta di domande scaturisce dalla lettera e dalla ragione del Trattato.

A questo proposito reco un brano del *Morning Post*, che con virtù degna di lode ammise la ragione dell'America a presentare al Collegio degli arbitri la domanda dei danni indiretti.

Quell'autorevole Gazzetta commentando le parole di riserva usate dai commissarii americani nel proporre condizionatamente la rinunzia alla domanda di danni indiretti, *without*

prejudice to the right to indemnification on their (indirect losses) account in the event of no such settlement being made) scrisse:

« Il caso, in fatti, sembra molto analogo a quello di un procuratore (attorney) il quale da parte del cliente scrive una lettera al suo avversario, chiedendo lire 100, ma offrendo « senza pregiudizio » di accettare lire 50. Se l'offerta è accettata, il cliente si contenterà di lire 50; ma se respinta, non gl'è impedito di adire il tribunale per chiedere le lire 100. » [1]

Per ultima considerazione avvertirò che del significato del Trattato di Washington scrissero contemporaneamente e con conclusioni uniformi altri pubblicisti.

Era giunto al termine di questa memoria quando ho ricevuto in dono uno scritto del Pradier Fedéré dal titolo: *La* QUESTION DE L'ALABAMA ET LE DROIT DES GENS [2] *ed il fascicolo della* REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGISLATION COMPARÉE DE GAND [3], in cui si contiene l'articolo DEL ROLIN JACQUEMYNS dal titolo: *Quelques mots sur la phase nouvelle du différend anglo-américain.*

Ho visto con intima soddisfazione dell'anima

[1] Morning Post — Articolo riferito nel *The American Register* del 3 febbraio 1872.

[2] Paris librairie Amyot.

[3] 4. Annee 1872, N. I.

che i due autorevoli pubblicisti del Belgio e di Parigi prendono le medesime mie conclusioni sopra il senso del detto Trattato.

Questa uniforme espressione di mente tra persone divise per patria, età, tradizioni ed ufficii prova un doppio fatto, che sonovi alcune verità così indubbie, evidenti, le quali s'innalzano sopra le differenze di lingua, di nazione, di scuola, e che la scienza sente la sua competenza nel raccomandare alle nazioni, come agl'individui, il rispetto delle norme di giustizia. Or mi rimane di dire alcune parole di con chiusione.

CONCHIUSIONE

Pervenuto al termine delle mie considerazioni, credo modo spedito di raccogliere in brevi capi le già fatte dimostrazioni.

I. I compromessi sono la sola forma possibile di giustizia tra le nazioni.

II. La scienza del diritto internazionale deve riprendere lo studio di questo modo di giustizia, che ora torna in buon uso, e che ha fondamento nei principii della legge civile interna e nelle regole intorno la stipulazione dei trattati.

III. È impossibile che la materia permetta eccezioni d'incompetenza e preliminari questioni sopra il limite del potere degli arbitri.

IV. È ingiusta quindi la pretesa dell'Inghilterra che disputa a dilungo sopra i limiti della potestà degli arbitri di Ginevra.

V. La potestà dei medesimi a conoscere di ogni domanda relativa alla così detta quistione dell' Alàbama è innegabile per il testo e le ragioni del Trattato di Washington.

VI. La fede ai trattati è piena ed irrevocabile e perciò l'Inghilterra non deve impedire la esecuzione dell' arbitrato.

I popoli hanno riposto grandi speranze nel medesimo, perchè contiene grandi utilità.

Afferma e chiarisce alcune regole dei doveri della neutralità, che le due nazion s' impegnarono di proporre all' accettazione delle altre potenze; ritoglie un motivo di guerra, che darebbe danni incalcolabili all' unanimità; dimostra la possibilità di una giustizia tra le genti; stabilisce un esempio confacente per lo avvenire.

Noi siam certi che l' Inghilterra non vorrà rompere a mezzo un avviamento di cose tanto mirabile, perchè la ragione, la rettitudine, la verità sono la maggiore e migliore potenza dei popoli grandi. Ma gli scrittori non debbono smettere un solo momento l' ufficio di raccomandare queste virtù, che sono doveri degli individui e delle nazioni.

Ponemmo in fronte al nostro scritto un avvertimento del giureconsulto romano, che scrisse potere il soverchio discettare far cadere gli arbitrati. Cessi l' incertezza ed il dubbio, e trovi la politica un alto consiglio degno della moralità delle genti anglo-sassoni.

APPENDICE

The Treathy of Washington.

Whereas differences have arisen between the Government of the United States and the Government of Her Britannic Majesty, and still exist, growing out of the acts committed by the several vessels which have given rise to the claims generically known as the « Alabama Claims; »

And whereas Her Britannic Majesty has authorized Her High Commissioners and Plenipotentiaries to, express, in a friendly spirit, the regret felt by Her Majesty 's Government for the escape, under whatever circumstances, of the Alabama and other vessels from British ports, and for the depredations committed by those vessels:

Now, in order to remove and adjust all complaints and claims on the part of the United States, and to provide for the speedy settlement of such claims, which are not admitted by Her

Britannic Majesty 's Government, the High Contracting Parties agree that all the said claims, growing out of acts committed by the aforesaid vessels, and generically known as the « Alabama Claims, » shall be referred to a Tribunal of Arbitration, to be composed of five Arbitrators, to be appointed in the following manner, that is to say:

One shall be named by the President of the United States; one shall be named by Her Britannic Majesty; His Majesty the King of Italy shall be requested to name one; the President of the Swiss Confederation shall be requested to name one, and His Majesty the Emperor of Brazil shall be requested tho name one.

In case of the death, absence, or incapacity to serve of any or either of the said Arbitrators, or in the event of either of the said Arbitrators omitting or declining or ceasing to act as such, the President of the United States, or Her Britannic Majesty, or His Majesty the King of Italy, or the President of the Swiss Confederation, or His Majesty the Emperor of Brazil, as the case may be, may forthwith name another person to act as Arbitrator in the place and stead of the Arbitrator originally named by such Head of a State.

And in the event of the refusal or omission for two months after receipt of te request from either of the High Contracting Parties of His Majesty the King of Italy, or the President of the Swiss Confederation, or His Majesty the Emperor of Brazil, to name an Arbitrator, either to fill the original appointment, or in the place of one who may have died, be absent, or incapacitated, or who may omit, decline, or from any cause cease to act as such Arbitrator, His Majesty the King of Sweden and Norway shall be requested to name one or more persons, as the case may be, to act as such Arbitrator or Arbitrators.

ART. II.

The Arbitrators shall meet at Geneva, in Switzerland, at the earliest convenient day after they shall have been named and shall proceed impartially and carefully to examine and decide all questions that shall be laid before them on the part of the Governments of the United States and Her Britannic Majesty, respectively. All questions considered by the Tribunal, including the final award, shall be decided by a majority of all the Arbitrators.

Each of the High Contracting Parties shall also name one person to attend the Tribunal

as its agent to represent it generally in all matters connected with the arbitration.

ART. III

The written or printed case of each of the two Parties, accompanied by the documents, the official correspondence, and other evidence on which each relies, shall be delivered in duplicate to each of the Arbitrators and to the agent of the other Party as soon as may be after the organization of the Tribunal, but within a period not exceeding six months from the date of te exchange of the ratifications of this Treaty.

ART. IV

Within four months after the delivery on both sides of the written or printed case, either Party may, in like manner, deliver in duplicate to each of the said Arbitrators; and to the agent of the other Party, a counter-case and additional documents, correspondence, and evidence, in reply to the case, documents, correspondence, and evidence so presented by the other Party.

The Arbitrators may, however extend the time for delivering such counter-case, documents, correspondence, and evidence, when,

in their judgment, it becomes necessary, in consequence of the distance of the place from which the evidence to be presented is to be procured.

If in the case submitted to the Arbitrators either Party shall have specified or alluded to any report or document in its own exclusive possession, without annexing a copy, such Party shall be bound, if the other Party thinks proper to apply for it, to furnish that Party with a copy thereof; and either Party may call upon the other through the Arbitrators, to produce the originals or certified copies of any papers adduced as evidence, giving in each instance such reasonable notice as the Arbitrators may require.

ART. V.

It shall be the duty of the agent of each Party, within two months after expiration of the time limited for the delivery of the counter-case on both sides, to deliver in duplicate to each of the said Arbitrators and to the agent of the other Party a written or printed argument, showing the points and referring to the evidence upon which his Government relies; and the Arbitrators may, if they desire further elucidation with regard to any point, require a written or printed statement or argument, or oral argument by counsel upon it; but in such case the

other Party shall be entitled to reply either orally or in writing, as the case may be.

ART. VI.

In deciding the matters submitted to the Arbitrators they shall be governed by the following three rules, wich are agreed upon by the High Contracting Parties as rules to be taken as applicable to the case, and by such principles of International Law, not inconsistent therewith, as the Arbitrators shall determine to have been applicable to the case:

RULES.

A neutral Government is bound —

First, to use due diligence to prevent the fitting out, arming , or equipping , within its jurisdiction, of any vessel which it has reasonable ground to believe is intended to cruise on to carry on war against a Power with which it is at peace; and also to use like diligence to prevent the departure from ist jurisdiction, of any vessel intended to cruise or carry on war as above , such vessel having been specially adapted, in whole or in part, within such jurisdiction, to warlike use.

Secondly, not to permit or suffer either bellige-

rent to make use of its ports or waters as the base of naval operations against the other, or for the purpose of the renewal or augmentation of military supplies or arms, or the recruitment of men.

Thirdly , to exercise due diligence in its own ports and waters , and , as to all persons within its jurisdiction , to prevent any violation of the foregoing obligations and duties.

Her Britannic Majesty has commanded her High Commissioners and Plenipotentiaries to declare that Her Majesty's Government cannot assent to the foregoing rules as a statement of principles of International Law which were in force at the time when the claims mentioned in Article I arose, but that Her Majesty 's Government, in order to evince its desire of strengthening the friendly relations between the two countries, and of making satisfactory provision for the future, agrees that in deciding the questions between the two countries arising out of those claims, the Arbitrators should assumer that Her Majesty 's Governemnt had undertaken to act upon the principles set forth in these rules.

And the Hing Contracting Parties agree to observe these rules as between themselves in future, and to bring them to the knowledge of

other maritime Powers, and to invite them to accede to them.

ART. VII.

The decision of the Tribunal shall, if possible, be made within three months from the close of the argument on both sides.

It shall de made in writing and dated, and shall be signed by the Arbitrators who may assent to it.

The said Tribunal shall first determine as to each vessel separatety whether Great Britain has, by any act or omission, failed to fulfill any of the duties set forth in the foregoing three rules, or recognized by the principles of International Law not inconsistent with such rules, and shall certify such fact as to each of the said vessels. In case the Tribunal find that Great Britain has failed to fulfill any duty or duties as aforesaid, it may , if it think proper, proceed to award a sum in gross to be paid by Great Britain to the United States for all the claims referred to it; and in such case the gross sum so awarded shall be paid in coin by the government of Great Britain to the Government of Great Britain to the Government of the United States , at Washington, within twelve months after the date of the award.

The award shall be in duplicate, one copy whereof shall be delivered to the agent of the United States for his Government, and the other copy shall be delivered to the agent of Great Britain for his Government.

ART. VIII.

Each Government shall pay its own agent and provide for the proper renumeration of the counsel employed by it and of the Arbitrator appointed by it, and for the expense of preparing and submitting its case to the Tribunal. All other expenses connected with the arbitration shall be defrayed by the two Government in equal moieties.

ART IX.

The Arbitrators shall keep an accurate record of their proceedings, and may appoint and employ the necessary officers to assist them.

ART. X.

In case the Tribunal finds that Great Britain has failed fo fulfill any duty or duties as aforesaid, and does not award a sum in gross, the High Contracting Parties agree that a Bo-

ard of Assessor shall be appointed to ascertain and determine what claims are valid, and what amount or amounts shall be paid by Great Britain to the United States on account of the liability arising from such failure, as to each vessel, according to the extent of such liability as decided by the Arbitrators.

«The Board of Assessors shall be constituted as follows: One member thereof shall be named by the President of the United States, one member thereof shall be named by Her Britannic Majesty, and one member thereof shall be named by the Representative at Washington of His Majesty the King of Italy; and, in case of a vacancy happening from any cause, it shall be filled in the same manner in which the original appointment was made.

As soon as possible after such nominations the Board of Assessors shall be organized in Washington, with power to hold their sittings there, or in New York, or in Boston. The members thereof shall severally subscribe a solemn declaration that they will impartially and carefully examine and decide, to the best of their judgment and according to justice and equity, all matters submitted to them, and shall forthwith proceed, under such rules and regulations as they may prescribe, to the investigation of the claims which shall be presented to them by the

Government of the United States, and shall examine and decide upon them in such order and manner as they may think proper, but upon such evidence or information only as shall be furnished by or on behalf of the Governments of the United States and of Great Britain respectively.

They shall be bound to hear on each separate claim, if required, one person on behalf of each Government, as counsel or agent. A majority of the Assessors in each case shall be sufficient for a decision.

The decision of the Assessors shall be given upon each claim in writing, and shall be signed by them respectively and dated.

Every claim shall be presented to the Asessors within six months from the day of their first meeting, but they may, for good cause shown, extend the time for the presentation of any claim to a further period not exeeeding three months.

The Assessors shall report to each Government, at or before the expiration of ony year from the date of their first meeting, the amount of claims decided by them up to the date of such report; if further claims then remain undecided, they shall make a further report at or before the expiration of two years from the date of such first meeting, and in case any claims remain undeterminedat that time, they

shall make a final report within a further period of six months.

The report or reports shall be made in duplicate, and one copy thereof shall be delivered to the Secretary of State of the United States, and one copy thereof to the Representative of Her Britannic Majesty at Washington.

All sums of money which may be awarded under this Article shall be payable at Washington, in coin, within twelve months after the delivery of each report.

The Board of Assessors may employ such clerks as they shall think necessary.

The expenses of the Board of Assessors shall be borne equally by the two Governments, and paid from time to time, as may be found expedient, on the production of acconnts certified by the Board. The remuneration of the Assessors shall also be paid by the two Governments in equal moieties in a similar manner.

Art. XI.

The High Contracting Parties engage to consider the result of the proceedings of the Tribunal of Arbitration and of the Board of Assessors, should such Board be appointed, as a full, perfect, and final settlement of all the claims hereinbefore referred to; and further

engage that every such claim, whether the same may or may not have been presented to the notice of, madé, preferred or laid before the Tribunal or Board, shall, from and after the conclusion of the proceedings of the Tribunal of Board, be considered and treated as finally settled, barred, and henceforth inadmissible.

ERRATA CORRIGE

Pag. 5	verso	13	Russia	leggi, Prussia
» 12	»	1	agli arbitri	» degli arbitri
» 18	»	16	l' Everelt, il Brancfort	» l'Everett, il Bancroft
» 47	»	3	la categoria	» le categorie
» 51	»	10	assenza	» essenza
» 68	»	17	fortemente un tale	togli, un tale
» 110	»	18	Pradier Fédéré	leggi, Pradier Fodéré
» 113	»	10	unanimità	» umanità

1872

9116
5